

LXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 diretta ad agevolare la costruzione degli edifici scolastici — Prendono parte alla discussione i deputati Garelli, Lugli, Bonfadini, Compans, Canzi, Ercole, Lazzaro, Martini F., Mussi, Sciacca della Scala, Di Pisa, Cavalletto, Cucchi, Franceschini, Papa, Torraca, Chiaves, il relatore deputato Finocchiaro Aprile ed il ministro dell'istruzione pubblica.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4169. Il sindaco della città di Firenze chiede che si lasci ai comuni piena facoltà di provvedere direttamente al servizio di polizia municipale.

4170. I Consigli municipali di vari comuni della provincia di Aquila fanno voti che si affretti la costruzione della ferrovia Solmona-Isernia secondo il tracciato studiato dal Governo e dalle Società meridionali, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4171. La deputazione provinciale di Vicenza chiede che sia mantenuta l'abolizione dei decimi sulla imposta fondiaria.

4172. Il sindaco di Iglesias comunica la deliberazione presa dai sindaci dei comuni del circondario d'Iglesias riuniti in assemblea, per chiedere che non sia approvato il titolo terzo del disegno di legge sulle miniere.

Seguito della discussione del disegno di legge per agevolare la costruzione di edifici scolastici.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria.

Essendo stata chiusa la discussione generale nella seduta di ieri, si procederà alla discussione degli articoli secondo il testo modificato dalla Commissione, che il Governo ha dichiarato di accettare.

“ Art. 1. Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifici, o parti di edifici, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17

maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore. »

Ho facoltà di parlare l'onorevole Garelli.

Garelli. Io approvo il disegno di legge che si discute, e lodo anzi l'onorevole ministro Boselli che l'ha accettato. È una legge questa veramente provvida e liberale. Essa giovò molto nel decennio passato: ed ora, che è meglio conosciuta, gioverà certamente anche più pel nuovo decennio per il quale si propone di prorogarla.

Io ammetto pure che la Commissione abbia migliorato le proposte ministeriali, con gli emendamenti contenuti negli articoli 1, 5 e 6, emendamenti dei quali egregiamente è stata dimostrata l'opportunità dall'onorevole Finocchiaro nella sua bella relazione. Non mi sembra però accettabile quello compreso nell'articolo 2 proposto dalla Commissione stessa. Non mi pare opportuna una differenza di trattamento secondo la entità dei prestiti, il che vorrebbe dire secondo l'importanza e la qualità dei comuni che li domandano. Io non comprendo perchè si debba fare ai soli comuni più piccoli, e dove gli edifici scolastici sono meno costosi, il trattamento più favorevole, cioè di un prestito al due per cento. Io non comprendo perchè la Commissione abbia voluto stabilire una scala di maggiori interessi, a misura che sale in una determinata proporzione l'entità della somma che vien domandata.

Per me una maggior somma richiesta corrisponde ad una maggior somma di bisogni, corrisponde cioè alla necessità di provvedere di locali adattati un numero maggiore di scuole, e quindi un numero proporzionalmente maggiore di alunni.

La relazione ministeriale infatti accenna a molti comuni, anche non piccoli, i quali sono provveduti di locali scolastici disadatti; ed è probabile, io penso, che nei maggiori comuni, dove maggiore è la coltura dei cittadini, si riconosca e si apprezzi l'utilità di avere casamenti migliori. E perchè tuttavia si mantengono questi locali disadatti? Per una ragione a tutti nota: che non sono soltanto i piccoli comuni nella impossibilità di compiere le grandi opere di costruzione, o i restauri; anche i grossi comuni hanno i loro bilanci talmente onerati, che, pur riconoscendo l'utilità e la convenienza di provvedere di casamenti migliori le scuole, non possono tuttavia sobbarcarsi alla spesa che a questo scopo graverebbe sui loro bilanci.

Noi sappiamo, infatti, che i comuni, nei quali si eccede il limite della sovrainposta, non sono nella massima parte, i piccoli comuni, ma quelli

che hanno una popolazione maggiore. Ora, perchè non si vuole a questi comuni dare lo stesso beneficio che la legge accorda ai piccoli?

Io non intendo certamente che ai comuni più piccoli, che hanno quindi penuria di mezzi, si debbano preferire i maggiori. Tutt'altro. Io solamente domando che a tutti i comuni, senza nessuna distinzione, (salvo che quella che può risultare dalla condizione dei loro bilanci) sia fatto un uguale trattamento.

Se noi vogliamo che tutti i comuni, e segnatamente i maggiori, i comuni urbani, pigliano a cuore l'istruzione, la coltura popolare, che è un bisogno, un dovere, un diritto di tutti, noi non dobbiamo scoraggiarli col rendere più oneroso il tasso del prestito che essi vorrebbero domandare al Governo. Dunque giustizia per tutti: parità di trattamento verso i piccoli e verso i grandi comuni.

D'altronde poi a me pare che i locali igienicamente adatti siano forse più necessari nelle città, che nelle campagne; perchè nelle città, dove non si ha sempre la migliore aria respirabile, è almeno necessario che la scuola non contribuisca ancora a sminuire la vigoria dei giovinetti; mentre nelle campagne, se il locale delle scuole non è abbastanza ampio, i ragazzi che le frequentano, per maggiore robustezza nativa che anche si accresce dal vivere alla grand'aria gran parte del giorno, soffrono comparativamente meno gl'inconvenienti di un'angusto locale.

Io affermo, dunque, che uguale è la urgenza di provvedere le scuole primarie, dovunque si trovino, di locali adatti; e quindi uguale deve essere l'eccitamento ai comuni, piccoli e grossi, che provvedano a ciò, e vi provvedano appunto usufruendo dei benefici che questa legge concede. È, in somma, una maggiore libertà che domando alla Commissione; e non domando altro che quella libertà che il disegno ministeriale aveva già concessa. Imperocchè io veggio che il disegno ministeriale, in fine dell'articolo 1, poneva che sarebbero concessi, pei casamenti scolastici, dei mutui ammortizzabili ad un interesse minore del tasso normale che potrà essere ridotto fino al 2 per cento, senza distinzione di prestiti piccoli e di prestiti grossi. Io, dunque, domando alla Commissione che voglia tornare alla dizione del disegno ministeriale. Quindi, come conseguenza naturale, domando che venga soppresso l'articolo 2 che fa questa differenza di trattamento dei prestiti; che stabilisce, cioè, una scala d'interessi diversi, secondo che il prestito va da 50 a 100 o più mila lire.

E domando ciò alla Commissione, anche per un altro riflesso. La Commissione fu veramente liberale, quando estese questa legge, destinata a migliorare le condizioni della istruzione primaria migliorandone i locali, anche a beneficio della istruzione secondaria; ma uguale liberalità io vorrei prima applicata, con parità di trattamento, a migliorare le condizioni dei locali delle scuole primarie di tutto il regno.

Per me, la coltura popolare è incomparabilmente più utile della coltura classica; e quel che necessita, è il diffonderla e il propagarla da per tutto, perchè si applica a tutti; laddove la istruzione classica riflette un minor numero di persone.

Osservo anche che i locali delle scuole secondarie, delle scuole normali, sono molto migliori, in proporzione, dei locali delle scuole primarie. Osservo ancora che i frequentatori di queste scuole sono in numero molto minore; e quindi questi locali (se non eleganti), igienicamente sono spesso meglio adatti. Così non è di quelli delle scuole primarie. Oggi appunto che si discute così vivamente la questione se debba l'istruzione primaria avocarsi allo Stato, io non trovo ragionevole questa differenza di trattamento che emana dall'articolo 2.

Io prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione a voler sopprimere l'articolo 2, e rimettere in fine dell'articolo 1 la dizione che l'interesse del prestito sarà ridotto in genere fino al 2 per cento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. L'onorevole mio amico Garelli ha oggi ripetuto con maggiore efficacia, e con maggiore autorità, quanto io ieri ebbi l'onore di dire sopra quest'argomento, in occasione della discussione generale del disegno di legge. Tanto ciò è vero che l'emendamento che egli propone all'articolo 1° del disegno di legge della Commissione è identico a quello che io stesso ho proposto; tanto ciò è vero, che io pure, come logica conseguenza domando la soppressione dell'articolo secondo.

Io non so se le parole e gli argomenti addotti dal deputato Garelli abbiano o no, fatta impressione sull'animo della Commissione; ed in specie su quello dell'egregio relatore l'onorevole Finocchiaro Aprile. Io vorrei sperarlo, imperocchè accettando i concetti svolti dal deputato Garelli, la Commissione non farebbe che accogliere benevolmente i concetti stessi che io ieri enunciava.

Ma, onorevole deputato Garelli, non ci facciamo illusioni: la Commissione prima di ri-

nunziare all'opera sua naturalmente vorrà e dovrà lottare, perocchè essa è convinta che le modificazioni da essa introdotte in questa parte della legge sono utili allo scopo cui mira, o deve mirare, la legge.

E per quanto io vada persuaso che la mia voce rimarrà inascoltata, pure io non posso fare a meno di rivolgere una calda preghiera all'onorevole Commissione e specialmente al chiarissimo relatore, l'onorevole Finocchiaro-Aprile, perchè ponderi se per avventura le considerazioni svolte con tanta eleganza dall'onorevole deputato Garelli, non siano per meritare una benevola accoglienza.

È indubitato, onorevole Commissione, che la condizione economica dei comuni che domandano somme a prestito per costruire edifici scolastici non può essere desunta dall'entità della somma che essi domandano. La condizione loro è quella che è; è cattiva per tutti; ed io aggiungo che, come diceva benissimo l'onorevole Garelli, è forse peggiore là dove maggiori sono i bisogni che occorre soddisfare.

E se si domanda una somma maggiore, gli è che per soddisfare alla legge è necessario avere scuole più vaste e tali da poter comprendere una maggiore quantità di giovani. Ora il voler far dipendere l'agiatezza o meno di questi comuni dalle somme che domandano, per verità credo che sia un criterio fallace. Lo dissi ieri; lo ripeto oggi, con maggior sicurezza, perchè sono sotto l'egida dell'autorità del deputato Garelli.

Per conseguenza invoco anch'io parità di trattamento per questi comuni. Perchè volete far pagare di più un comune, solo perchè domanda una somma maggiore solo perchè rappresenta un maggiore numero d'abitanti? Quale è il criterio da cui siete stati mossi? Io aspetterò volentieri la risposta della Commissione, perchè finora questa risposta non l'ho avuta. E la risposta l'attendo con viva ansietà, perchè per quanto mi sia studiato anche nella decorsa notte (*Si ride*) di escogitare quale potesse essere il principio informatore del criterio della graduazione dell'interesse in rapporto alla somma chiesta a mutuo dal comune, confesso che non l'ho trovato. Sarà debolezza della mia mente, ma è certo che non ho trovato nessuna giustificazione.

L'onorevole relatore mi favorirà una risposta; e sono sicuro che mi darà una risposta assennatissima, perchè non dubito punto dell'intelligenza dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro che ha accettato questa modificazione.

Contuttociò insisto nel dire che voi fate una sperequazione; trattate un comune in un modo ed un comune in un altro e questa è cosa che secondo me non dovrebbe avvenire.

Lasciate che il ministro sia giudice del tasso, fino a cui può giungere, non l'obbligate a ripetere il tasso del due per cento se la somma chiesta è di lire cinquantamila, del due e mezzo se per avventura la somma richiesta fosse di cinquantun mila.

Accettando questi concetti gettiamo le basi di una vera e propria sperequazione.

Diceva benissimo l'onorevole Garelli; noi abbiamo bisogno di eccitare questi comuni a migliorare le condizioni dei loro edifici scolastici, condizione che è deplorabile nei grandi centri come lo è nei centri minori. Per chi abbia esaminato, come ho fatto io, diversi edifici in diverse località, si può rendere esatto conto di questo fatto.

L'onorevole Garelli finiva il suo discorso chiedendo alla Commissione una maggior liberalità. Ed io faccio altrettanto perchè non voglio annoiare la Camera colle mie parole.

Domando anche io maggior liberalità e precisamente quella liberalità che era consacrata dal disegno ministeriale. La Commissione dovrebbe arrendersi a questo concetto perchè, se è vero che noi vogliamo favorire la costruzione di questi edifici, costruzione tanto vagheggiata e così dottamente difesa ieri dal deputato Finocchiaro Aprile, anche la Commissione deve accettare il principio che io e l'onorevole Garelli difendiamo, quello cioè di usare un trattamento eguale per tutti i comuni, ed acconsentire che all'articolo primo sia aggiunto l'inciso accennato dallo stesso onorevole Garelli, che, cioè, debba il tasso esser ridotto sino al 2 per cento, approvando poi come logica conseguenza la soppressione dell'articolo 2.

Io confido, non per le mie parole, che sono certo pochissimo efficaci, ma per la bontà della causa da me trattata, che la Commissione voglia far buon viso alla nostra proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. In verità io sono dolente di dover rivolgere alla Commissione una raccomandazione proprio interamente opposta a quella dell'onorevole Lugli, e mi dispiace di non avere innanzi a me un'intera notte (*Harità*) per pensare argomenti più gravi di quelli che modestamente addurrò.

Gli onorevoli Garelli e Lugli, per combattere il concetto della Commissione, si fondano sul principio della parità di condizione; ma essi sanno che

summum jus summa injuria. Bisognerebbe quindi ch'essi dimostrassero che attualmente sono eguali le condizioni fra i piccoli ed i grandi comuni; ma se venissimo a questa dimostrazione io potrei provare, come proverò in occasione più opportuna, che tre quarti della nostra legislazione pesano assai più gravemente sui piccoli comuni che non sui grandi.

Inquanto poi all'oggetto speciale della legge, mi pare che molte ragioni suffraghino il concetto della Commissione. Innanzi tutto questa è una legge di favore e non una legge comune. Orbene, mi consentirà l'onorevole Lugli che i favori si fanno ai piccoli e poveri piuttosto che ai grandi e ricchi.

Lugli. Siamo tutti poveri.

Bonfadini. Siamo tutti poveri, è vero, davanti a Rothschild; ma è certo che Bologna è assai più ricca di quello che possa essere Scaricalasino!

In quanto ai grossi comuni, ricordiamo che, quando essi arrivano, a furia di spese facoltative e per effetto di cattiva amministrazione, a trovarsi davanti a crisi economiche, lo Stato accorre in loro aiuto; viene in soccorso di Firenze, viene in soccorso di Torino, di Napoli, e perfino di Pisa; mentre non è mai accaduto che lo Stato sia venuto in soccorso di quei comunelli di uno, due o tre mila abitanti che pagano il 100, il 200, il 300, perfino il 400 per cento dell'imposta erariale.

Quando saremo giunti a questa situazione, che i grossi comuni paghino il 200, il 300 ed il 400 per cento dell'imposta erariale, avremo la parità di condizioni, onorevole Lugli, ma finchè questi poveri comuni, per i quali l'istruzione elementare rappresenta già una lotta continua col bisogno di vivere, si trovano finanziariamente in queste condizioni, è ingiusto pretendere parità di condizioni fra i grandi ed i piccoli comuni in Italia.

Vi è poi qualche altra ragione in favore della proposta della Commissione. Concedendo centomila lire per un edificio, voi sovverrete un progetto grandioso, ma suddividendo questa somma in dieci od anche in otto fabbriche voi sovverrete una zona di territorio assai maggiore. Ora i comuni piccoli hanno anche questo inconveniente che, essendo generalmente dispersi sopra una zona montana, hanno bisogno di fare due, tre, quattro scuole, mentre Bologna, Milano ne possono fare una sola, ed in quelle due, tre, o quattro fabbriche si disperde un capitale maggiore di quello che richieda un fabbricato solo.

D'altra parte, è pur anche vero che noi non cessiamo di essere greci o romani quando facciamo gli edifici; nei piccoli comuni il lieve sus-

sidio che darà lo Stato andrà veramente a profitto dell'istruzione, mentre nei grossi comuni una parte del concorso dello Stato, invece di andare veramente a scarico delle finanze del comune andrà a beneficio dell'ingegnere, dell'architetto che hanno ideato un progetto monumentale.

Per tutte queste ragioni io prego vivamente il ministro di accettare la formula della Commissione, e la Commissione di mantenerla, perchè se ciò non fosse dovrei finire come ho cominciato, ripetendo: *summum jus, summa injuria*.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

— **Finocchiaro Aprile, relatore.** Come la Camera può vedere dal testo di legge ministeriale, la formula primitiva dell'articolo del Governo, riprodotta testualmente dalla legge del 1878, prescriveva che i prestiti potevano esser concessi « sia all'interesse normale, sia ad un interesse minore, che potrà essere ridotto al due per cento. »

La Commissione, esaminando questa formula, venne nel pensiero di modificarla sostituendovi quella segnata al numero 2^o, intorno alla quale hanno parlato gli onorevoli preopinanti.

La Commissione mantiene la sua proposta, non ostante le considerazioni accennate dai nostri colleghi Garelli e Lugli.

E ciò, oltre che per le considerazioni esposte dall'onorevole Bonfadini, per altre ragioni.

È bene che la Camera sappia qualche cosa del modo come ha funzionato la legge del 1878.

Nei primi tempi il beneficio concesso da quella legge non fu apprezzato dalla maggior parte dei nostri comuni specialmente rurali; e ne profittarono invece i grossi comuni, come si rileva dal quadro che è annesso alla relazione della Commissione.

I piccoli comuni non curarono, o per ignoranza o per indifferenza, di avvalersene; e le loro scuole continuano ad avere locali non soddisfacenti.

Anzi ho saputo testè che nel primo periodo dopo la promulgazione della legge, la Commissione incaricata di deliberare sui prestiti, per scarsità di domande, si trovò nella condizione di non sapere a chi attribuire le somme assegnate e diede poi effetto retroattivo alle concessioni fatte ad alcuni comuni.

L'attuazione della legge fu quindi lenta e non portò i suoi benefici nelle città minori e nelle campagne.

Eppure a questi centri minori si rivolse principalmente il pensiero del Parlamento, quando votò la legge del 1878; la quale, come fu detto allora nella relazione del Governo, e ripetuto nelle

discussioni della Camera, ebbe appunto lo scopo di render più facile ai comuni, e specialmente ai comuni bisognosi, l'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione elementare, che aveva imposto ai medesimi oneri maggiori per il servizio scolastico.

Questo fu il concetto principale che informò la legge del 1878, concetto che conviene tenere presente in questa materia.

Indipendentemente da queste considerazioni dee tenersi conto che, pure ammettendo possano trovarsi anche le città in condizioni finanziarie disagiate, esse dispongono di altre risorse e possono sempre trovare nei loro bilanci il modo di provvedere.

Sappiamo anche noi che in alcune città importanti vi sono edifici scolastici in condizioni non buone e che i loro bilanci, sconvolti talvolta da spese pazze e improduttive, non possono largamente rispondere ai nuovi bisogni.

Ma in esse quasi sempre vi è esuberanza di spese facoltative e di lusso: e riducendo queste spese non può mancare il mezzo di sopportare la spesa per i casamenti scolastici, se non altro per avere casamenti modesti, ma che valgono allo scopo.

Ora i centri maggiori, quelli cioè i cui bisogni sono meno evidenti, hanno finora assorbito gran parte del fondo. E ognuno di questi prestiti concessi a centri importanti, per la grossa somma richiesta, ha impedito a molti piccoli comuni di avere il prestito. Appunto per ovviare a questo inconveniente, e perchè le domande si sono ora moltiplicate a preferenza dai piccoli Comuni, la Commissione ha creduto opportuno di segnare una scala, la quale concedesse ai Comuni più piccoli, i quali aspirano a fare spese più modeste, una preferenza nell'interesse del prestito.

Questa disposizione non può essere accusata, come ho sentito dire, come causa di sperequazione; essa, secondo il concetto della Commissione, è invece un mezzo per assicurare la giustizia distributiva e varrà, in pratica, a far raggiungere alla legge il fine che si propone.

La Commissione insiste nella sua proposta. Ripeto che il concetto, al quale si informa la legge del 1878 è necessario trovi il suo riscontro anche in questa legge, la quale deve tener conto di tutti gli inconvenienti che hanno potuto verificarsi nella applicazione della legge stessa.

Presidente. Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Consento nelle proposte della Commissione così vali-

damente sostenute dall'onorevole relatore e dall'onorevole Bonfadini.

Pur riconoscendo le condizioni finanziarie, in cui si trovano alcuni dei comuni più cospicui, non è a dimenticare che la necessità di avere un sussidio per provvedere agli edifici scolastici, è più viva, più evidente e più urgente nei comuni rurali. Ora fra i vari criteri, che si possono scegliere per corrispondere specialmente, e principalmente al bisogno colà dove le giuste esigenze sono maggiori, questo della scala proposta dalla Commissione, parve a me il migliore.

Del resto la proposta della Commissione non fa che esplicitare in modo positivo e determinato il concetto che era scritto nell'articolo 1 del progetto ministeriale in quelle parole che dicono che l'interesse potrà essere ridotto sino al 2 per cento. Il regolamento avrebbe provveduto a graduare il beneficio nel modo in cui la Commissione propone che provveda direttamente la legge. Prego perciò gli onorevoli Garelli e Lugli di non insistere nel loro emendamento.

Presidente. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

Lugli. Non è piccolo conforto per me il vedere come moltissime considerazioni svolte a sostegno della mia tesi siano state rilevate e gagliardamente combattute da un deputato autorevolissimo, quale è l'onorevole Bonfadini. Ciò per me vuol dire questo, che le nostre ragioni avranno per lo meno l'apparenza della serietà.

Che siano ragioni serie, non sono io che lo dico, ma lo stesso predecessore dell'onorevole ministro Boselli; dunque io mi trovo in buona compagnia.

Io non avrei voluto più parlare perchè comprendo la sorte che avranno gli emendamenti proposti da me e dal collega Garelli, ma ho chiesto di parlare perchè l'onorevole deputato Bonfadini, per combattere i miei ragionamenti, ha spostato la questione. Infatti, io non ho detto quello che l'onorevole Bonfadini mi ha fatto dire. Egli col suo discorso ha voluto impressionare la Camera attribuendomi considerazioni che io non ho fatte. L'onorevole Bonfadini ha detto che i comuni maggiori hanno minor diritto degli altri ad essere aiutati dal Governo. Non si tratta colle nostre proposte, onorevole Bonfadini, di favorire i comuni principali a danno dei minori, si tratta invece di fare un trattamento uguale; e certo il comune minore non soffre alcun danno se, chiedendo un prestito, gli viene accordato allo stesso tasso che si concede ad un comune più grande. Eppoi, onorevole Bonfadini, Lei non può dimenticare le di-

sposizioni dell'articolo 5 di questo disegno di legge, il quale attribuisce la facoltà, anzi direi l'obbligo, al Governo di preferire quei comuni, i quali per le loro condizioni economiche più gravi, per le esigenze più gravi dell'istruzione sieno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo. Dunque, con la nostra proposta, noi domandiamo soltanto un trattamento uguale per ciò che riguarda il tasso dell'interesse per tutti i comuni. Colle facoltà concesse dall'articolo 5, il ministro preferirà di venire in aiuto di quei comuni i quali sieno più bisognosi, e si trovino in condizioni da non poter far fronte alle spese che loro incombono per l'istruzione popolare. A me premeva, onorevole Bonfadini, di non apparire, nemmeno agli occhi suoi, quel che non sono; non amavo che si potesse credere che io sostenessi la tesi, che si debbano aiutare i maggiori comuni a danno dei minori. No, io non domando che parità di trattamento.

Del resto, onorevole Bonfadini, la legge in vigore non è basata su questo concetto? Tutti quelli che sono stati favoriti fin qui non sono stati aiutati alla stessa stregua? Ma ammettendo la nuova proposta della Commissione non verremo noi ad alterare la legge nelle sue basi? Non faremo cosa contraria alla giustizia distributiva?

Comprendo che la modificazione da me proposta non sarà accettata, perchè quando sono d'accordo Commissione e Governo e quando le idee loro sono sostenute da atleti come il deputato Bonfadini, è inutile opporsi; ma io credo così giusta la modificazione che ho presentato, che non mi sento proprio il coraggio di ritirarla, anche perchè mi considero solidale coll'onorevole deputato Garelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garelli.

Garelli. L'onorevole Lugli ha già in parte adottate e confermate le ragioni che ci avevano mosso a presentare il nostro emendamento ed ha anche risposto alle osservazioni che erano state fatte dall'onorevole Bonfadini.

Io non vi ritorno sopra e mi limito soltanto a dichiarare quello che tutti sanno: che le condizioni finanziarie dei comuni grandi non differiscono da quelle dei comuni piccoli, in quanto alle gravezze loro, in quanto all'impossibilità per molti di compiere quei restauri e quelle costruzioni che pur sarebbero nel desiderio di tutti.

L'onorevole Bonfadini ha citato i massimi comuni, quasi ch'è in favore di questi noi avessimo perorato. No, onorevole Bonfadini, non è per le grandi città che noi abbiamo invocata la parità di trattamento, ma sibbene per quei comuni a

cui lei stesso ha alluso quando ha parlato di comuni che hanno la popolazione frazionata e sparsa e perciò debbono provvedere a parecchi casamenti scolastici.

Ad essi pertanto occorrerebbero prestiti superiori alle 50 mila lire, per i quali secondo la proposta della Commissione dovrebbero pagare un interesse più alto.

E ciò, oltre che non equo, a me sembra illiberale. A me sembra che, se vi è questione innanzi alla quale il Parlamento debba dire: tutti i cittadini dello Stato sono eguali innanzi alla legge sia appunto questa, poichè importa non meno il render migliore l'istruzione popolare nelle città che nelle campagne, molto più che i locali sono per lo meno egualmente necessari in quelle che in queste.

L'onorevole Bonfadini ha parlato di eleganza di fabbricati; ma mi permetta di osservare che, in passato, forse, la legge ha aiutato dei comuni i quali adoperarono le somme, non a beneficio delle scuole, ma ad altri usi. Questo fu atto grandemente riprovevole. Quindi io raccomando al ministro ed alla Commissione, che dovrà deliberare i prestiti, di accertarsi bene che il danaro non abbia una destinazione diversa da quella, per cui realmente fu domandato: e se avvenga che la domanda del prestito sia fatta per casamenti elegantissimi, la Commissione abbia anche il coraggio di dire: noi non vogliamo l'eleganza nei locali scolastici; vogliamo le condizioni che l'igiene in essi richiede, cioè l'aria, la luce, l'ampiezza.

Se vi è una Commissione per giudicare della convenienza di accordare i sussidi e i prestiti, sappia anche richiamare a dovere quei comuni, che volessero fare del lusso a spesa dello Stato.

L'onorevole relatore poi, non accennando altre ragioni, all'infuori di quelle addotte dall'onorevole Bonfadini, cioè, che ai piccoli comuni si deve usare un maggiore riguardo, non ha, a mio giudizio, avvalorato molto la necessità di conservare l'articolo 2º; poichè, non fu mai nella mente mia nè nella mente dell'onorevole Lugli, di volere che i piccoli comuni venissero sopraffatti dai grandi.

Noi chiediamo che lo stesso trattamento, proposto per i piccoli comuni, venga usato a tutti quelli che, per migliorare le condizioni dei casamenti destinati all'istruzione primaria, invocano i benefici della legge. Ripeto, per me questa è questione di equità e di libertà.

L'onorevole ministro ha pregato noi, proponenti di questo emendamento, di ritirarlo. Per

quanto sia grande la deferenza che io intendo di avere per l'onorevole ministro, ancorchè avessi la certezza che questo emendamento non incontrasse il favore della Camera, io, al pari dell'onorevole collega Lugli, non credo di doverlo ritirare. Susbisca esso quel giudizio che la Camera crederà di pronunciare. Per me esso rappresenta un principio di giustizia e di libertà e non reca alcun danno ai piccoli comuni.

Se davvero si vuole che questa legge, la cui applicazione l'onorevole relatore ha dichiarato essere stata lenta, nel primo decennio, se davvero si vuole che sia più fruttuosa che in passato, a tutte indistintamente le parti del regno, a me pare convenga accettare tutte le proposte che incoraggiano i comuni, e piccoli e grandi, a migliorare le condizioni dei casamenti scolastici.

Se poi la Commissione teme una soverchia affluenza di domande di prestiti, sì che non basti la cifra stanziata in bilancio per coprire la differenza dal tasso di favore al tasso normale, ebbene, onorevoli colleghi, lasciatemi dire che io applaudirei il paese in quel giorno in cui il ministro della pubblica istruzione venisse qui, innanzi a noi, a dichiarare che la causa della istruzione popolare ha conquistato il pubblico favore, così che più non bastano i fondi per soddisfare a tutte le domande dei comuni. Ciò significherebbe che il paese, oltre essere forte in armi, aspira altresì a conquistare un maggior valore intellettuale. La coltura primaria diffusa in tutto il paese e l'analfabetismo distrutto vorrebbero dire una vittoria morale riportata a sostegno e ad incremento della libertà. Ed io sono sicuro che la Camera, liberale sempre, non negherebbe il suo voto ad un maggior concorso dello Stato, per migliorare le condizioni delle scuole popolari. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Non faccio un discorso; dico solo due parole di risposta all'onorevole Lugli, al quale sarei molto più amico se usasse meno aggettivi a riguardo mio.

Lugli. Onorifici. *(ilarità)*.

Bonfadini. Egli ha cercato di combattere la mia logica; permetta che io la difenda. Egli ha detto: ma voi, con questa legge, fate qualche cosa di diverso da quel che era la legge passata. Ma, onorevole Lugli, io ho cominciato precisamente il mio discorso col dire che tre quarti della legislazione presente sono piuttosto rivolti a favorire i grandi Comuni, in confronto dei piccoli. Perciò domando che si cominci ora a modificare

questa legislazione; nè intendo di fermarmi; e spero che, in altra occasione, riprodurrò la mia tesi: che, cioè, è necessario correggere gran parte della nostra legislazione nel senso che essa pesi meno di quello che non faccia ora sui piccoli e sui poveri comuni.

In quanto poi al dirmi che la sua tesi non era che quella di parificare i grossi comuni ai piccoli, io non ho da dire che una parola all'onorevole Lugli, ed è che ci è una logica la quale è superiore a me ed a lui: se lo Stato mette in bilancio 100,000 lire, quando esse siano esaurite non ne rimarrà più nè per i grossi, nè per i piccoli comuni. Se da queste 100,000 lire se ne deduce una gran parte per dare il 2 per cento ai grossi comuni, che potrebbero pagare il 3, allora vuol dire che i piccoli comuni dovranno limitarsi a fabbricare una scuola di meno, ed avere, come disse egregiamente l'onorevole Garelli, molti cittadini di meno che usufruiranno della istruzione elementare.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Dirò poche parole; ma mi preme di scagionare la Commissione dell'accusa di aver commesso un'iniquità, come ho sentito dire dall'onorevole Garelli.

Io ho ascoltato con attenzione la calda parola dell'onorevole Garelli; ma, me lo permetta il nostro egregio collega, la questione mi pare debba essere posta in altri termini.

Le disposizioni dell'articolo 2, come ho accennato, produrranno l'effetto di aiutare i comuni minori; ma esse non mettono di fronte i grossi ed i piccoli comuni; si fa soltanto questione di somma, dando una preferenza alle domande di somme minori; e perchè?

Per una ragione evidente. Noi vogliamo che i benefici di questa legge si diffondano quanto più è possibile. Non si tratta di aiutare i comuni grossi, i quali, per provvedere ai bisogni del servizio scolastico, chiederanno 300,000, o 400,000 lire, bensì di sovvenire comuni i quali si contenteranno di chiedere 30,000, 40,000, 50,000 lire per ridurre in condizioni decenti e igieniche la loro piccola scuola.

Accordando a questi comuni il maggior beneficio, noi risponderemo meglio al concetto cui si è ispirato l'onorevole Garelli, ed al quale si associa la Commissione; fra il pensiero dell'onorevole Garelli ed il nostro non esiste quella differenza profonda ch'egli ha affermato.

Quest'articolo che la Commissione ha aggiunto non è nuovo, e in pratica è stato attuato.

Infatti la Commissione istituita coll'articolo 3 della legge 1878, con una deliberazione di massima, aveva assegnato a sè stessa il limite dell'interesse da attribuire alle diverse domande di prestito determinando una scala nell'interesse secondo l'entità della somma.

Ora è giusto che ciò non sia lasciato all'arbitrio di una Commissione esecutiva quando può esser precetto della legge?

Questa determinazione della scala d'interesse offre poi, come abbiamo accennato, il vantaggio di dare alla legge maggior larghezza ed espansione, accrescendo il numero dei comuni che potranno goderne per le loro scuole.

Sono queste le ragioni per le quali la Commissione, convinta di far cosa liberale e non iniqua, insiste nella sua proposta.

Ed io mi auguro che queste spiegazioni, potranno convincere l'onorevole Garelli, e farlo recedere dalla sua opposizione alla nostra proposta.

Presidente. Ora verremo ai voti.

Gli onorevoli Garelli e Lugli propongono che alla fine dell'articolo 1° si aggiunga l'inciso *che potrà essere ridotto fino al due per cento*; propongono, in altri termini, che venga ripreso l'articolo 1° del disegno di legge del Ministero.

Ove la Camera accettasse questo emendamento, rimarrebbe soppresso l'articolo 2 del disegno di legge della Commissione, nel quale la Commissione propone i diversi saggi d'interesse ai quali si possono concedere i mutui ai comuni.

Pongo dunque a partito questo emendamento aggiuntivo degli onorevoli Garelli e Lugli.

Chi è d'avviso di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Rileggo l'articolo primo della Commissione:

“ Art. 1. Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifici, o parti di edifici, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore. „

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Quindi la proposta degli onorevoli Lugli e Garella di sopprimere l'articolo 2 cade di pieno diritto.

“ Art. 2. L'interesse potrà essere ridotto al 2 per cento per le somme non superiori alle lire 50,000; al 2 e mezzo per cento fino a lire 100,000; non sarà minore del 3 per cento per le somme maggiori.

“ Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio dell'interesse si dovrà tener conto di tutte le somme precedentemente concesse al comune o al corpo morale. ”

L'onorevole Compans propone il seguente emendamento:

“ L'interesse potrà essere ridotto all'uno per cento per le somme non superiori alle lire 20 mila occorrenti ai comuni di montagna, al 2 per cento per le somme, ecc. Il resto come nell'articolo. ”

L'onorevole Compans ha facoltà di parlare.

Compans. Io ho poco da aggiungere dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Bonfadini e dal relatore della Commissione, alle quali mi associo completamente. Mi permetterò tuttavia di notare che, se è un fatto doloroso la sperequazione che vi è tra i piccoli e i grandi comuni, vi è una sperequazione ancor più stridente tra i piccoli comuni di pianura e quelli di montagna, sperequazione la quale risulta dalla posizione topografica e, dalle condizioni economiche rispettive.

Quando noi consideriamo che ai comuni di pianura, anche non tanto piccoli, bastano una o due scuole per provvedere anche ampiamente al servizio della istruzione obbligatoria; mentre ai comuni di montagna, di poche centinaia di abitanti, occorrono otto, dieci ed anche dodici scuole, essendo essi suddivisi in villaggi ed in frazioni cui è sempre disagiata l'accedere e lo è maggiormente durante i rigori invernali, appare evidente che, se il Governo intende che sia integralmente applicata la legge sull'istruzione obbligatoria, deve venir in aiuto di cotesti comuni, altrimenti farà una condizione privilegiata ai comuni di pianura, a quei comuni i quali sono meno disgraziati.

Per ovviare a simil condizione di cose, io mi sono permesso di presentare un emendamento che risponde appunto alle circostanze eccezionali dei comuni di montagna. In questi comuni su per giù bastano 10,000 o 15,000, al massimo 20,000 lire per costruire gli edifici scolastici; nei quali non si richiede quella esteriorità e quel lusso a cui accennava opportunamente l'onorevole Bonfadini.

Ed io ritengo che avrò ausiliario della proposta mia l'onorevole ministro della pubblica istruzione, il quale come egregio capo del Consiglio di una provincia che ha tanta parte della sua popolazione in montagna, trovasi in grado di conoscere le condizioni speciali delle zone alpine e di rendersi oggi più che mai interprete dei voti che in ogni circostanza vennero segnalati al Consiglio provinciale di Torino; il quale, per la ragione che i grandi centri mal si rendono conto della condizione in cui si trovano gli abitanti delle parti estreme e più misere delle circoscrizioni provinciali, non ha creduto, per tema di aumentare la sovrimposta, di poterne soddisfare i bisogni.

Se noi non intendiamo di provvedere, è inutile che si venga tratto tratto a ripetere in quest'aula i lamenti sulla invasione della istruzione clericale.

Quando il Governo non fa dal canto suo tutto quanto le circostanze richiedono, non è meraviglia se in molti di questi paesi di montagna l'unica scuola si trovi nella sagrestia, o nella casa del parroco; e non fa meraviglia che, anche nei centri più popolati di montagna, si accresca ogni dì più l'influenza del clero.

Io non comprendo poi come l'onorevole Lugli, che al pari di me...

Lugli. Chiedo di parlare.

Compans.... è rappresentante di paesi di montagna; i quali, se non si trovano nelle identiche condizioni di quelli che io mi onoro di rappresentare, pur tuttavia hanno con essi molta analogia; io non comprendo come l'onorevole Lugli trovi che poca differenza corra tra l'interesse dell'uno e quello del due o tre per cento per quelle popolazioni, mentre l'interesse dell'uno per cento per i comuni di montagna rappresenta già una somma superiore alle loro forze contributive, dovendosi alla somma che rappresenta l'interesse aggiungere annualmente quella che deve corrispondere alla quota d'ammortamento del capitale.

In molti paesi di montagna la tassa di famiglia si eleva persino ad alcune centinaia di lire; essi non hanno patrimonio comunale ed i cespiti di entrata per provvedere alle esigenze dei bilanci si debbono unicamente ritrarre dallo sforzo crudele della sovrainposta. Condizione codesta resa tanto più triste dalle circostanze presenti, nelle quali molte di quelle popolazioni, che ritraevano mezzo di campare la vita dalla emigrazione, hanno dovuto abbandonare i centri che all'estero si presentavano più adatti all'esercizio della loro arte e del loro mestiere, e ritornare nelle vallate nate desolate da recenti disastri.

Ed a tutto ciò, o signori, aggiungete ancora un'altra grave iattura, prodotta al commercio ed all'industria del bestiame, che rappresentavano l'unica risorsa di quelle popolazioni, dalla cessata esportazione, che paralizza completamente ogni loro attività economica.

Spero che, in vista di tali contingenze, l'onorevole Commissione vorrà secondare la mia proposta, ispirandosi a quei sentimenti di solidarietà e di patriottismo che trovano sempre un eco sincero e simpatico su tutti i banchi della Camera. Spero anzi che queste contingenze mi procureranno l'appoggio efficace dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, poichè, come ho già detto, egli, meglio di qualunque altro, è in grado di apprezzare le nostre miserie e la bontà e giustizia delle nostre istanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Per verità io non credeva, oggi, di dovermi trovare tra due fuochi incrociati; l'uno che mi fu diretto dall'onorevole Bonfadini, e l'altro che mi venne tagliando dall'onorevole Compans.

Eppure, confesso la mia ingenuità, mi pareva di aver parlato chiaramente ieri, e più chiaramente oggi.

Io ho dovuto rispondere all'onorevole Bonfadini per rettificare alcuni suoi apprezzamenti intorno alla disparità di trattamento fra i comuni dei grandi e quelli dei piccoli centri, sforzandomi di dimostrare che nelle mie parole non vi era sillaba che accennasse a favorire piuttosto quelli che questi.

Ebbene, pochi momenti dopo, l'onorevole Compans è sorto ad imputarmi una colpa che veramente non ho, come possono far fede gli atti parlamentari.

Onorevole Compans, io e l'onorevole Garelli abbiamo domandato parità di trattamento per tuttociò che concerne il tasso delle somme che i comuni grandi e piccoli fossero per chiedere per la costruzione dei loro edifici scolastici. E che io sappia, lo invocare la parità di trattamento non significa cercare la prevalenza degli interessi degli uni a danno degli altri.

Ma l'onorevole Compans, per rinforzare il suo argomento contro di me, ha detto: mi meraviglio come il deputato Lugli, il quale rappresenta qui interessi della montagna, abbia creduto di parlare contro questi interessi.

A me importa che l'onorevole Compans sappia una cosa: cioè che io sono deputato del primo collegio di Bologna; quindi il centro principale del mio collegio non è un luogo di montagna, ma

un comune nientemeno di 130 mila abitanti. Per modo che qualora anche io avessi sostenuta la causa dei grandi comuni a danno dei piccoli, tesi che non sarebbe giusta e contro la quale protesto, un qualche motivo non mi sarebbe mancato.

Ma io, lo ripeto, non ho chiesto prevalenza di interessi; ho chiesto parità di trattamento, senza guardare all'altimetria del collegio che mi onoro di rappresentare. E siccome l'onorevole Compans ha voluto ricordare che io fui inviato la prima volta qui dentro da un collegio di montagna, io gli risponderò che nella Camera conosco rappresentanti della nazione e niente altro.

Venendo poi al merito della questione, e prendomi di rappacificarmi col deputato Compans (*Si ride*) gli dirò che noi andiamo perfettamente d'accordo; imperocchè riconosco che le sue domande sono perfettamente logiche e giuste. Ma perchè? Sono logiche e giuste, perchè si sono seguiti i criteri informativi del progetto della Commissione, e si è votato contro il progetto mio. Anzi dirò, che una volta ammesso il principio di fare una graduatoria, lochè si riduce, in sostanza, a un trattamento di favore pei comuni piccoli, l'onorevole Compans, se voleva essere interamente logico nelle sue conclusioni, doveva proporre che ai piccoli centri le somme si abbiano a mutuare dallo Stato senza interesse. L'onorevole Compans non ha voluto spingersi tanto oltre, e si è limitato ad una proposta di cui mi accontento, perchè, lo ripeto, è logica e giusta. E se la Commissione, con le modificazioni introdotte e fatte votare, ha avuto in animo di favorire lo sviluppo degli edifici scolastici là dove sono più deficienti, cioè nei piccoli centri, deve anche, per logica conseguenza, accettare la proposta dell'amico Compans, nella quale io mi trovo perfettamente d'accordo.

Io spero, con questa conclusione, di essermi riguadagnato l'animo del mio collega il deputato Compans.

Finocchiaro Aprile, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione concorda con l'onorevole Compans nel concetto; ritiene però non necessario l'emendamento.

Infatti col sistema vigente, oltre i prestiti ad interesse ridotto, dei quali si occupa questa legge di proroga, vi sono i sussidi, e v'è un regolamento speciale, che si occupa della distribuzione di questi sussidi.

Esso prescrive che i sussidi ai comuni per la costruzione e l'adattamento di fabbricati scolastici non potranno essere cumulati con la con-

cessione del prestito, e non oltrepasseranno il terzo della spesa necessaria al compimento dell'edificio se la somma non superi le lire 30,000; in caso di spesa superiore, il sussidio non sarà maggiore di lire 10,000.

La proposta dell'onorevole Compans, riferendosi a quei piccoli comunelli di montagna che si propongono di costruire un modestissimo locale scolastico, trova quindi il suo posto in questa prescrizione regolamentare.

Onde è, che, avendo già il modo di provvedere ai casi cui l'onorevole nostro collega ha accennato, mercè il regolamento suddetto, che il ministro non avrà difficoltà di dichiarare essere suo proposito di conservare e migliorare, non pare alla Commissione sia il caso di introdurre una speciale disposizione in questo disegno di legge.

Compans. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Compans. Io conosco perfettamente l'ultimo regolamento, relativo ai sussidi per la costruzione o i restauri degli edifici scolastici; regolamento soprattutto inteso a venire in soccorso dei piccoli comuni.

Ma appunto perchè questo regolamento accenna soltanto al sussidio in ragione del terzo, e non permette il cumulo del sussidio per prestiti, io che, all'atto pratico, ho veduto come questa concessione di un terzo sia insufficiente a provvedere quei centri minori di un edificio scolastico, ho creduto appellarmi al criterio discrezionale della Camera, invocando un provvedimento eccezionale pei comuni di montagna.

Alcuni ministri della pubblica istruzione, debbo confessarlo, talvolta pensarono anche a quei centri minori, e accordarono il sussidio con una certa larghezza, in ragione del terzo. Ma siccome, anche in quella misura, il sussidio non era sufficiente, così gli edifici scolastici non poterono sorgere, e non sorsero, nei comuni di montagna; e le condizioni dell'istruzione elementare vi si trovano anche oggi nello stato che ho avuto l'onore di segnalare. Non basta. Come diceva poco fa l'onorevole Bonfadini, nella nostra legislazione multiforme non si è essenzialmente tenuto conto delle condizioni dei comuni di montagna. Poichè se un sussidio in ragione del terzo può essere abbastanza notevole anche per i piccoli comuni di pianura, per i comuni di montagna, è assolutamente insufficiente. E se non vogliamo variare le disposizioni nostre regolamentari, è inutile che poi veniamo qui a deplorare nei piccoli comuni l'invasione clericale.

Io non insisterò nel mio emendamento, perchè

so per lunga esperienza che quando una Commissione parlamentare non fa buon viso ad una proposta, è difficile che la Camera voglia esprimere contrario parere, se non altro per non fare atto scortese verso i benemeriti ed egregi colleghi che si sono assunti il compito difficile ed ingrato di esaminare minutamente un disegno di legge. Ma io spero che la mia preghiera sarà raccolta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, e che egli, presentandosi l'opportunità di ritocchi nei regolamenti che concernono le disposizioni dei sussidi, vorrà rendersi conto delle condizioni dei piccoli comuni di montagna e provvedervi in modo efficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Le condizioni particolari, alle quali ha fatto cenno l'onorevole Compans, si riscontrano in varie parti d'Italia, e meritano la più seria e speciale considerazione.

Prima ancora che egli mi rivolgesse l'invito, col quale ha terminato le sue parole, io mi proponevo di dichiarare che ripiglierò in particolare esame il tema su cui si è intrattenuto, augurandomi di trovar modo di soddisfare, per quanto è possibile, i voti espressi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

Canzi. Vorrei pregare il ministro di darmi uno schiarimento. Negli articoli della legge non vedo fatto cenno della ragione dell'ammortamento; anzi mi pare che gli articoli siano formulati in modo che non risulta con molta chiarezza se i Comuni, pagando il due o il due e mezzo per cento, paghino l'interesse solo, oppure se in quel tasso sia compreso anche l'ammortamento. Io credo che quel due o due e mezzo rappresenti solamente quel che debbono pagare per interesse. Ma questa interpretazione mia potrebbe anche non essere esatta. E quindi io chiedo: giova questa incertezza? Intanto mi permetto di osservare che varierebbero sensibilmente le condizioni del contratto col variare del tasso dell'interesse e dell'ammortamento. Come sa il ministro, questo ammortamento si effettua con una somma annua, la quale è più o meno grossa a seconda degli interessi che decorrono; e quindi mi parrebbe utile, se non necessario, che un qualche cenno ne venisse fatto nella legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto al tempo dell'ammortamento è dichiarato che non

può eccedere i 30 anni. Quanto alle modalità lo articolo 3° dice:

“ I comuni dovranno estinguere i debiti, così creati, e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito. ”

Quindi col regolamento si potrà provvedere affinché nei concerti che si prendono in ciascun caso colle amministrazioni locali si determinino anche le condizioni dell'ammortamento che i comuni si assumono. Certo però che nel regolamento si terrà in conto speciale questo punto sul quale l'onorevole Canzi ha richiamato opportunamente la mia attenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

Canzi. Dopo le ultime parole dell'onorevole ministro non avrei quasi più altro da fare che ringraziarlo.

Faccio soltanto osservare che la cosa ha maggiore importanza di quello che si creda; poichè se, ad esempio, sulle prime cento lire versate decorre l'interesse del cinque la conseguenza è che in quindici anni il capitale di cento lire è raddoppiato, mentre con l'interesse del tre, sarebbe raddoppiato soltanto in ventidue o ventitrè anni.

Presidente. L'onorevole Compans non insiste nel suo emendamento, è vero?

Compans. Non insisto, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro: cioè che nei ritocchi, sostanziali e prossimi, al regolamento vorrà introdurre con larghezza di vedute tutte quelle opportune disposizioni atte ad accordare agevolanze speciali ai comuni di montagna. Il desiderio mio sarebbe questo: che nella costruzione degli edifici scolastici si accordasse almeno a questi comuni il sussidio di due terzi della spesa totale occorrente.

Un'altra raccomandazione, che vorrei rivolgere all'onorevole ministro, sarebbe questa. Poichè spetta al ministro il formare la Commissione incaricata della distribuzione dei sussidi, lo prego di considerare se non sia il caso di mutare di tratto in tratto i componenti della Commissione medesima. (*Si ride*).

Dichiaro che non so chi siano i fortunati membri di questa Commissione; ma senza saperlo, basta gettare un rapido sguardo alla tabella annessa alla legge per rendersene conto senza sbagliarsi. Per esempio, a giudicare dalla tabella, io sarei indotto a credere che il rappresentante di Alessandria debba essere al tempo stesso presidente e relatore di codesta Commissione. (*Il-*

rità). Infatti, di fronte a due milioni e mezzo all'incirca concessi alla provincia di Alessandria, trovo lire 6,000 concesse a quella di Messina! Lascio agli onorevoli miei colleghi il compito di completare l'analisi delle cifre.

È questa appunto la ragione che mi aveva consigliato a presentare l'emendamento, visto che una gran parte di questo capitale ingente che il Governo aveva posto a disposizione dell'istruzione elementare, era stato assorbito quasi integralmente da pochi fortunati.

Ora io non ho sentimenti egoistici, ed appunto perciò non credo che possa essere rimproverato il desiderio che maggiore estensività si manifesti anche nelle deliberazioni di quella Commissione.

Io spero che l'onorevole ministro, nei ritocchi ai quali ha accennato, vorrà tener conto di questa mia raccomandazione; ed anche di quell'altra che si vada a rilento nell'accordare somme ai grandi centri, che hanno risorse molto superiori a quelle dei piccoli comuni.

Lo spirito della legge era ed è tuttora che si venga in aiuto degli enti minori, di quelli che trovansi nella impossibilità di provvedere coi soli mezzi di cui dispongono. Accordandosi vistosi mutui a condizioni di favore alle grandi città, si viene naturalmente a diminuire di molto il capitale destinato ai piccoli comuni. E questo è male. Ritorniamo quindi alle origini della legge, migliorandola e completandola in guisa da soddisfare una buona volta e sollecitamente in questa parte il grande principio dell'istruzione elementare.

Ercole. Domando di parlare. (*Si ride*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Ercole. Veramente dovrei parlare piuttosto per un fatto personale, che come presidente della Commissione.

Presidente. Come rappresentante della provincia di Alessandria? (*Ilarità*).

Ercole. No, no.

Dirò prima di tutto all'onorevole Compans, che egli ha dimostrato di conoscer poco il regolamento che ha istituito questa Commissione.

Per quanto mi concerne, io dichiaro che devo all'onorevole Baccelli, e all'onorevole Costantini che ne fece la proposta, se ho l'onore di essere in quella Commissione; questo dico per ricordare che non è molto tempo che io ne faccio parte.

Del resto, onorevole Compans, quando io studiava a Torino, era in vigore questo aforisma: *vigilantibus jus civile scriptum est*. Se vi sono comuni i quali non credono di fare domanda per

ottenere questi prestiti, non mi pare che si possa farne carico a nessuno, tranne che a quei comuni medesimi.

L'onorevole relatore ha già fatto osservare che, sebbene questa legge sia stata pubblicata nel 1878, tuttavia nel 1882 e nel 1883, era ancora poco conosciuta, e che la Commissione, piuttosto di lasciare che parte delle 50,000 lire andassero in economia rivedeva le domande antiche, e diminuiva gli interessi ai comuni.

Per esempio, Vercelli aveva fatto la domanda di un mutuo all'interesse del tre per cento. Ebbene, dopo due anni, dicemmo: giacchè abbiamo danaro sufficiente, restituiamo il di più. Che cosa vuol dire questo? Che non c'erano domande, e che il danaro abbondava. Ora, naturalmente, la legge è conosciuta, e le domande crescono. Anche l'altro giorno, ho avuto il piacere di vedere che ne sono giunte molte, le quali aspettavano che questa legge sia votata per essere esaudite. Dalle provincie meridionali, ad esempio, negli anni scorsi, venivano poche domande; io me ne maravigliavo, e mi fu risposto: non domandano, perchè non ne hanno bisogno. Nello scorso dicembre, però, mi è toccato d'occuparmi di una domanda del comune di Bitonto, in provincia di Bari. Dunque, onorevole Compans, che ci ho che fare io se i comuni della provincia di Alessandria, conoscendo la legge, si sono fatti premura di avanzare le loro domande? (*Bene!*) Del resto, tutti i colleghi mi renderanno giustizia, e testificheranno che, quando ho l'onore di riferire alla Commissione cui l'onorevole Compans ha accennato, sono io il primo a dire: si è fatto così e così in altre circostanze (*Ilarità*). Il mio comune fece domanda per edifici scolastici; ma io, allora, non avevo l'onore di appartenere alla Commissione; e fu l'onorevole Simonelli che mi diede la notizia che la domanda era stata accettata. E io ne ho avuto piacere pel mio, come ho piacere di riferire favorevolmente intorno alle domande che interessano altri comuni.

Il circondario d'Aosta, l'onorevole Compans lo sa, è stato ben trattato; e tutte le volte che arrivano domande di sussidii, posso assicurarlo che ci facciamo premura di occuparcene sollecitamente. L'onorevole Merzario mi può rendere testimonianza che anche ieri sera gli ho parlato di questo. (*Si ride*).

Io non dico che l'onorevole Compans abbia voluto fare insinuazioni, perchè un gentiluomo come egli è non può farne; ma siccome ha specialmente accennato alla provincia d'Alessandria, ho l'onore di dirgli che la mia provincia ha conosciuto, la

legge, e ne ha approfittato; e niente altro. (*Ilarità*).

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io non aveva in animo di prendere parte a questa discussione. Ma poichè l'onorevole Ercole ha voluto sollevare in certo modo una questione analoga a quella che io ho creduto di sollevare l'anno scorso, quando si discusse il bilancio dell'istruzione pubblica, intorno al modo con cui erano distribuiti i sussidi, io gli faccio notare che nell'allegato *E*, appunto la provincia di Bari è quella che figura per zero. (*Il deputato Ercole fa segni di diniego*).

È inutile che l'onorevole Ercole faccia segni di diniego. Io so che diversi Comuni importanti della provincia di Bari (e potrei anche citare i nomi) hanno fatte istanze per avere sussidi, ed hanno pur fatte sollecitazioni affinchè quelle loro istanze fossero accolte.

Era questa un'osservazione che mi premeva di fare, al fine di dimostrare che la sperequazione nel distribuire queste somme, esiste di fatto.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, pongo a partito l'articolo secondo che rileggo:

“ Art. 2. L'interesse potrà essere ridotto al 2 % per le somme non superiori alle lire 50,000; al 2 1/2 % fino a lire 100,000; non sarà minore del 3 % per le somme maggiori.

“ Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio dell'interesse si dovrà tener conto di tutte le somme precedentemente concesse al comune o al Corpo morale. ”

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 3. I comuni dovranno estinguere i debiti, così creati, e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito.

“ Per i mutui destinati a favore di enti morali la concessione sarà sempre fatta ai comuni, i quali rimarranno garanti del prestito.

“ Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza tra l'interesse pagato dai comuni e quello normale. L'onere assunto dal Governo per la concessione di mutui a interesse ridotto che si faranno ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili cumulativamente, non potrà eccedere le lire 80,000.

“ La somma che risulterà a debito dello Stato, sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. ”

(È approvato).

“ Art. 4. I prestiti ad interesse ridotto (salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, numero 1270 e 27 maggio 1875, n. 2802) saranno accordati sulle proposte fatte dal ministro della istruzione pubblica, sentito il parere di una Commissione da nominarsi per decreto reale. ”

A questo articolo quarto l'onorevole Martini Ferdinando ha presentato un emendamento soppressivo. Egli ha facoltà di svolgerlo.

Martini Ferdinando. Proposi ieri la soppressione di questo articolo, perchè mi pareva che fosse inutile. Ma oggi le cose hanno presa diversa piega, ed io ritiro il mio emendamento, lasciando al ministro la cura di provvedere acchè gli interessi di tutte le provincie siano egualmente garantiti, quando farà il regolamento per l'applicazione della legge.

Presidente. Un altro emendamento a questo articolo fu pure proposto dall'onorevole Lugli.

Gli dò facoltà di parlare per svolgerlo.

Lugli. L'emendamento che io ho proposto consiste nel chiedere la soppressione della Commissione da nominarsi per decreto reale.

Le ragioni che io avrei a dire, furono ieri enunciate dall'onorevole Martini Ferdinando con frasi molto incisive.

Egli diceva presso a poco così:

Desidero che nel Ministero della pubblica istruzione siano diminuite o tolte tutte le Commissioni, i Consigli superiori, ecc., che non fanno se non scemare la responsabilità del ministro davanti al Parlamento.

E non esito a dire che le considerazioni dell'onorevole Martini Ferdinando hanno per me un peso grandissimo, perchè venivano da chi, non è molto, era segretario generale al Ministero della pubblica istruzione.

E se egli trovava e trova quasi oziose queste Commissioni e questi corpi consultivi, vuol dire che è convinto della loro inutilità.

Ed io credo che, quanto alle nomine di Commissioni, queste servano a meraviglia per sottrarre al ministro tutta la responsabilità dei propri atti. È naturale quindi che ad ogni dubbio o censura, che un deputato muova al ministro dell'istruzione pubblica, questi risponda di aver provveduto sopra il parere conforme del Consiglio superiore o della Commissione nominata per de-

creto reale; e quindi non meritare alcun rimprovero, alcuna censura.

Ora a me pare che questo sistema non faccia altro che scemare la responsabilità ministeriale e che ogni censura si spunti di fronte a questa Commissione; a questo, che chiamerei un ente impersonale. E difatti è un caso che oggi abbiamo sentito parlare il presidente di quella Commissione di cui parlava l'onorevole Compans; è un caso perchè ora è una persona che sta su questi banchi, ma supponete che il presidente di questa Commissione non fosse deputato, gli appunti, o, dirò meglio, le considerazioni fatte dall'onorevole deputato Compans sarebbero rimaste senza risposta.

Ma, dopo tutto, le osservazioni fatte dal presidente della Commissione, l'onorevole Ercole, non hanno scemato l'impressione ricevuta dal deputato Compans e da molti altri nell'esaminare l'allegato A annesso a questo disegno di legge. Imperocchè è sempre vero questo fatto: che nella provincia di Alessandria, sarà un caso fortuito, si sono fatti 54 prestiti per un valore di un capitale mutuato di lire 2,277,000.

L'onorevole Ercole ha risposto benissimo: la provincia mia è una di quelle che, conosce più delle altre la legge, e sa che c'era ragione per essa di farsi avanti.

Io vorrei, ha detto l'onorevole Ercole, e se non lo ha detto lo dico io, vorrei che tutte le altre provincie imitassero quella di Alessandria; ed io gli dò piena ragione. Ma l'onorevole Ercole deve convenire con me che le sue parole hanno avuto oggi minore efficacia del consueto, appunto perchè parlava come presidente di quella Commissione. (*Hariti*).

Ora io non so se l'onorevole ministro, tenga molto al parere di una Commissione, che, composta pure di persone rispettabilissime, potrà solo in parte conoscere i vari bisogni delle diverse provincie del regno, dimodochè il ministro dovrebbe sempre essere in ultima analisi arbitro delle proposte di questa Commissione. Ma siccome il ministro non si vorrà mai mettere in contrasto con questa Commissione nominata per decreto reale e con le sue proposte, così la sua responsabilità sarà diminuita. E se io venissi a domandare perchè si è favorito un comune piuttosto che un altro, l'onorevole ministro dell'istruzione mi risponderebbe: onorevole Lugli, sappia che, per effetto della tal disposizione, il ministro è obbligato a sentire ed a seguire il parere della Commissione, come spesso avviene...

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Lugli. ... ed io allora dovrei dichiararmi soddisfatto della risposta del ministro anche quando non lo fossi, perchè la colpa non sarebbe di lui.

Per conseguenza, si tenga il ministro tutta la responsabilità che gli viene dal posto che occupa, e non insista che, per la distribuzione di questi sussidii, si debba nominare un'altra Commissione ed aggiungerla alle tante altre che esistono presso tutti i Ministeri, e specialmente presso il Ministero della istruzione pubblica. Questa in sostanza è la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Con questo articolo non si tratta già di creare una Commissione che oggi non esiste; chè per lo contrario, se questo articolo non si approvasse resterebbe soppressa una Commissione che in virtù di una precedente legge esisteva.

L'opera di questa Commissione si restringe ad un parere, quindi lascia intera la responsabilità del ministro; per vero se si trattasse di una deliberazione, e non di un parere non capirei che altri ministri l'avessero accettata, nè io mi indurrei ad accettarla.

Del resto avendo esaminati gli atti della Commissione creata dalla precedente legge, io debbo render tributo di ringraziamento ed encomio a coloro, che con zelo, imparzialità e sollecitudine hanno preso parte ai suoi lavori; tuttavia terrò conto di tutto ciò che si è detto in questa tornata, in modo che contemperando insieme i vigilanti e i dormienti, gli interessi di tutti si trovino in questa Commissione equamente rappresentati. (*Bene!*)

Del rimanente il mio predecessore già dette un eccellente esempio intorno alla distribuzione dei sussidi ai maestri, decentrando questa distribuzione ed assegnandone una parte a ciascuna provincia; la bisogna non può correre uguale per quanto riguarda gli edifizii, e dico che non può correre esattamente nel medesimo modo, perchè bisogna provvedere che dall'inerzia di taluni non ne abbiano ad aver danno gli zelanti.

Ad ogni modo per quanto la materia lo consenta, io cercherò di applicare per la distribuzione dei prestiti per gli edifizii scolastici il maggior possibile sistema di decentramento, confidando che con questo sistema e con le norme ed i criteri con cui sarà composta la Commissione si ottenga ciò che è nei voti di tutti, vale a dire la perequazione rispetto alla distribuzione di questi soccorsi dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Io sono poco convinto delle ultime osservazioni fatte dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica: se veramente l'antica legge non ha fatta completamente buona prova non so per qual ragione ora, discutendo un progetto nuovo, non la potremo correggere.

Io mi sono molto occupato di studiare la famosa tabella unita al disegno di legge, perchè voleva farmi un'idea esatta del modo con cui furono distribuiti i sussidi.

Oggi si è parlato molto di piccoli e di grossi comuni; ma la questione, a mio avviso, è ben diversa.

Io mi sono ricordato che due illustri ministri, uno vivente e l'altro defunto, ci hanno insegnato due ottime massime.

L'onorevole Grimaldi ci ha insegnato che l'aritmetica non è un'opinione; e l'onorevole Depretis buona memoria, affermò che i conti bisogna farli come li fa la serva.

Io ho fatto i conti come li fa la serva; ed ho raccolti questi risultati; ho preso le città più importanti di tutta l'Italia: per la Sicilia, Palermo e Messina; per la Sardegna Cagliari e Sassari; per l'Emilia, Modena, Reggio e Bologna; per la Toscana, Firenze, Arezzo, Siena e Livorno; per la Lombardia, Milano e Brescia; per le provincie Meridionali Aquila, Chieti, Teramo, Ascoli, Benevento, Campobasso e Catanzaro; e finalmente Belluno.

Ed ho trovato che queste ventuna provincie, che rappresentano quasi un terzo d'Italia, hanno ottenuto sussidi a carico dello Stato per 50,012 lire, mentre, come, risulta dalla tabella, la provincia di Alessandria ne ha presi per lire 50,140.

Dunque una sola provincia ebbe sussidi maggiori di quelli accordati alla terza parte del regno.

E si noti che ho nominato delle provincie alterando alcune che sarebbero state raccomandate per la grande loro importanza e per la numerosissima loro popolazione ad altre che dovevano essere favorite per la loro povertà onorata, come Belluno.

Ora questa enorme sperequazione mi pare che debba esser in qualche modo corretta.

Io temo questo sistema delle Commissioni, perchè è un sistema di *scarica barili*.

Si ha un bel dire che i ministri sono responsabili costituzionalmente; ma le Commissioni servono ad essi da parafulmini.

Ora i parafulmini, d'ordine finanziario, non mi vanno molto a genio; e perciò appoggio in-

teramente l'emendamento proposto dall'onorevole Lugli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. All'onorevole Mussi dirò due parole, per vedere se è possibile di chiarire l'equivoco.

La statistica che l'onorevole Mussi ha citato, me lo perdoni, non ha nessun valore. Qui non si tratta di sussidi, si tratta di prestiti; ora perchè la statistica avesse qualche valore, bisognerebbe che l'onorevole Mussi dimostrasse che i comuni meno favoriti hanno domandato il prestito e non l'hanno ottenuto.

Ora non c'è comune che lo abbia domandato, e non lo abbia ottenuto. (*Bene!*)

Se la provincia d'Alessandria ha ottenuto un prestito di lire 2,277,000 e Macerata non ha avuto niente, ciò significa che Macerata non ha domandato prestito alcuno. Se l'avesse chiesto l'avrebbe ottenuto.

Tanto è vero, come ha detto l'onorevole Ercole, che in un momento in cui il danaro abbondava, si sono concessi dei prestiti, ad interesse ridotto, ai comuni che ne facevano domanda. Mi ricordo anzi di aver avvertito questo fatto, essendo relatore del bilancio della pubblica istruzione.

Risponderò ora all'onorevole Lugli il quale pareva volesse farmi rimprovero, perchè avendo ieri proposto la soppressione di questa Commissione, oggi ho ritirato la mia proposta.

È vero. Io, in un affare che riguarda la pubblica amministrazione, non concepisco che due stadi: il periodo informativo ed il periodo della risoluzione.

Ora, in questo caso, l'informazione spetta all'autorità scolastica, la risoluzione spetta evidentemente al ministro; il parere intermedio della Commissione non so a che cosa possa giovare. Queste erano le ragioni che mi avevano indotto a proporre la soppressione dell'articolo 4; ma l'onorevole Lugli è tanto esperto parlamentare da sapere che una proposta si lumeggia e piglia significato dall'ambiente nel quale si produce.

Ieri ho proposto il mio emendamento per le ragioni esposte; oggi, per ragioni che non importa dire, lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. (*Presidente della Commissione.*) L'onorevole Martini ha già risposto in anticipazione alle censure fatte intorno al modo col quale funziona la Commissione. Egli può confermare, che

più volte noi abbiamo fatto istanze ai comuni affinché cercassero di profittare dei benefici di questa legge, e che il Governo ha loro mandato circolari sopra circolari; ma se alcuno fra questi non ha risposto, non se ne può far colpa al ministro.

Questa è la verità.

Ho già detto anche che abbiamo avuto occasione, anni addietro, di rivedere le domande di comuni che avevano avuto il prestito ad un interesse elevato, e che lo abbiamo diminuito, poichè il danaro abbondava, non essendovi domande di prestiti.

E d'altronde, onorevoli colleghi, non si tratta di sussidi, si tratta di mutui. Ed io sfido chiunque a trovarmi un comune, che avendo fatta la domanda in tempo utile, e conforme al regolamento approvato dagli Uffici tecnici e dalla circolare ministeriale del 14 dicembre 1879, non l'abbia veduta accolta quando non mancavano i danari.

Per ciò prego i colleghi, se hanno interesse che questa legge raggiunga il suo scopo, di aiutarci, di mostrare ai comuni i benefici che possono ritrarre da essa, e di indurli a presentare domande regolari che vedranno, senza dubbio, esaudite.

Non ho altro a dire.

Mussi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mussi. Aggiungerò pochissime parole. Non vado ad indagare se l'ambiente di ieri abbia potuto variare da quello d'oggi.

In una questione amministrativa all'ambiente ci bado poco.

Si afferma che nessun comune ha veduto respinta una sua domanda.

Questo potrebbe essere un argomento assolutamente convincente.

Ma l'onorevole mio amico Ercole, molto saviamente e da quell'abilissimo parlamentare che egli è, ha detto che tutti i comuni, i quali presentano regolarmente le istanze, con tutti i documenti, che sono necessari, vedono soddisfatte le loro domande.

Ora chi ha pratica della burocrazia ufficiale, sa che è facilissimo, prendendo la lente dell'avarico, quando si voglia (non dico che sia stata adoperata) trovare nelle istanze di quei comuni poverelli, che non hanno nessun santo protettore in paradiso, per esempio, che non hanno osservate tutte le disposizioni dei regolamenti, non hanno bene istruite le pratiche burocratiche che sono necessarie, e vedono perciò (io ho degli esempi, e potrei citare nomi se si vuole) respinte prima le loro carte, e poi quando tutte le pratiche sono completate come

si vuole, il fondo è esaurito, e chi ha avuto ha avuto. (*Si ride*) Ripeto, se giova posso citare i nomi, ma non voglio sollevare un pettegolezzo parlamentare. È certo che una distribuzione poco equa di questi sussidi è visibile, e che la sperequazione non è regionale.

Forse i paesi meridionali sono stati sacrificati di più, come qualche altra regione che è solita ad esserlo sempre.

Dunque per levare tutti i sospetti, lasciamo intera la responsabilità del Ministero. Che il ministro consulti pure tutte le Commissioni che vuole. Nessuno frena il suo potere esecutivo, anche quando si tratta di scegliere i migliori consiglieri per consultarli. Ma non veniamo a creare questa specie di satrapi, questo Consiglio dei dieci, perchè non fanno buona prova. Quindi io mi permetto d'insistere nel domandare la soppressione dell'inciso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Non mi sembra esatto quello che hanno detto gli onorevoli Ercole e Martini in risposta all'onorevole Mussi. Non si tratta solamente di prestiti. Il prestito, di cui parlava l'onorevole Mussi, per Alessandria è di 2 milioni, 200 e tante mila lire.

Ma l'onorevole Mussi giustamente ha detto che lo Stato aveva sovvenuto Alessandria con 51,000 lire. E questo non è prestito; ma, è la quota che lo Stato deve pagare, perchè, secondo la somma mutuata, una quota d'oneri è assunta dallo Stato. Quindi quello che ha detto l'onorevole Mussi non è distrutto dalle osservazioni dell'onorevole Martini, e da quelle dell'onorevole Ercole. Ha detto bene dunque l'onorevole Mussi, che talune provincie hanno un sussidio dallo Stato, altre no. È questa la vera quistione di fatto.

Quindi io credo opportuno che questa Commissione sia abolita. E con ciò non intendo di fare un torto a coloro che appartengono a quella Commissione, perchè è naturale che questi commissari quando si presentano delle domande della loro provincia le favoriscano. La provincia di Messina e quella di Bari non hanno rappresentanti in questa Commissione. Bari non ha avuto niente, Messina 6000 lire.

Ma credete voi che se io avessi fatto parte della Commissione Messina avrebbe avuto soltanto 6 mila lire? Avrebbe avuto sicuramente mezzo milione. (*Si ride — Interruzioni*).

Ercole. Non hanno fatto domanda.

Sciacca della Scala. La domanda è provocata

dal commissario, onorevole Ercole; egli fa conoscere la legge.

Ora non è giusto che vi siano provincie che conoscono la legge ed abbiano il beneficio, ed altre provincie che non la conoscono non l'abbiano.

L'onorevole ministro assuma egli la responsabilità di fronte alle provincie. Egli che ne ha la responsabilità giudicherà quali provincie meritino veramente questi sussidi; poichè, ripeto, è naturale che i commissari concedano favori alle provincie che rappresentano. Quindi se l'onorevole Lugli ritira la proposta suppressiva di questa Commissione, la riprendo io e prego il presidente della Camera di porla a partito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Pisa.

Di Pisa. L'onorevole Ercole ha chiesto la mia testimonianza, ed io debbo fare una dichiarazione. Io non so se faccio ancora parte di questa Commissione perchè da alcuni mesi aveva pregato l'onorevole Coppino di esonerarmi e di farmi sostituire da un altro.

Ad ogni modo, dal 1879 ho fatto parte della Commissione di cui si tratta. La questione si sarebbe dovuta porre fin da principio come l'ha posta l'onorevole Martini. Invece di attenersi alla tabella, la quale in verità si presterebbe a sospetti di favoritismo od altro, si sarebbe dovuto domandare se la Commissione ha respinto domande che siano state presentate da alcune provincie.

Ora questo fatto non è successo. Anzi voglio accennare che ho fatto una specie di circolare a diversi comuni della Sicilia e specialmente della provincia di Caltanissetta che mi onoro di rappresentare.

Il provveditore di quella provincia mi ha coadiuvato rivolgendosi anch'egli a tutti i sindaci di quella provincia. Ebbene, le domande della Sicilia non furono molte; ma quelle che vennero presentate furono tutte esaudite. Se Messina figura per poca somma in questa tabella, come diceva l'onorevole Sciacca, ciò vorrà dire che dalla provincia di Messina non si è chiesta la concessione di altri mutui. Ora, onorevole Sciacca della Scala, c'è bisogno forse dei membri della Commissione per far sapere alle popolazioni che esiste questa legge? Ella, che è tanto solerte, certo l'avrà fatto sapere alle popolazioni che rappresenta. Se non l'hanno domandato vuol dire che non credono di dovere richiedere i benefizi ch'essa offre.

Di Sant'Onofrio. Ve ne sono state molte fatte dalla provincia di Messina.

Di Pisa. Io non le ricordo e prego l'onorevole

Di Sant'Onofrio di dire quali domande della provincia di Messina siano state respinte, perchè io qui affermo il fatto contrario che cioè nessuna domanda di comuni dell'isola di Sicilia è stata respinta; dirò meglio nessuna domanda di comuni del regno d'Italia; se non quelle, e sono poche, che erano mancanti dei documenti necessari.

Questa dichiarazione io doveva fare essendo stata assalita questa benedetta Commissione senza però che nessuno sia venuto qui a dire quali atti di ingiustizia sieno stati commessi da essa. E parlo più francamente, inquantochè, come dissi, non so ancora se faccia parte di questa Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io ritengo che la Commissione, anche se composta di uomini parlamentari, sarà imparziale e proporrà i sussidi secondo ragione e giustizia e in proporzione dei veri bisogni dei richiedenti.

Ma per evitare questioni come quella che è sorta adesso, poichè non è veramente molto simpatica questa questione di gare, di sospetti, di temuti favoritismi, crederei miglior partito quello di nominare una Commissione all'infuori degli uomini politici parlamentari.

Una Commissione però è necessaria per fare l'esame di queste istanze, perchè, altrimenti, togliendo la Commissione esaminatrice e consultiva potrebbe sorgere il sospetto che la burocrazia potesse cedere a pressioni e fare questa distribuzione a suo capriccio e non a tutto rigore di giustizia.

Quindi proporrei che l'articolo si modificasse in questo modo: sentito il parere di una Commissione scelta fra *Consiglieri di Stato e della Corte dei conti* da nominarsi per decreto reale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arcoleo.

Arcoleo. Rinunzio a parlare.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Anche io credo utile la soppressione della Commissione e ne dirò le ragioni.

Questa questione, come ho detto poc' anzi, non è le prima volta che viene discussa dalla Camera. Fu trattata in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione, al capitolo che riguarda i sussidi.

Anche allora furono fatte osservazioni intorno al modo, con cui i sussidi apparivano distribuiti, e intorno al modo, con cui si concedevano i prestiti.

Le ragioni, addotte in quell'occasione, sono simili a quelle che si adducono ora, cioè che le domande delle provincie non erano state presentate.

A questa ragione fu opposto che le domande erano state presentate ma che, o per una ragione o per un'altra, non avevano potuto essere esaudite. Ma io metto in disparte questa questione; che la Commissione provveda, piuttosto in un modo che in un altro, è cosa che riguarda la sua responsabilità e nient'altro.

La questione invece per me è amministrativa, e in questo sono della medesima opinione dell'onorevole Martini.

Questa Commissione, per quanto sia composta di persone eminenti, non è troppo sollecita nei suoi lavori e perciò ad onta della sua buona volontà, avviene talvolta che le domande, tanto per sussidi, quanto per prestiti, rimangono lungamente giacenti.

Se non sono male informato, tanto la Commissione per i prestiti, quanto quella per i sussidi scolastici, è da un pezzo che non si riuniscono; perchè il ministro a cui spetta di convocarle non le ha convocate. Sicchè noi abbiamo queste Commissioni consultive che non sono indispensabili nell'organismo del nostro Stato, sono anzi nocive, perchè incagliano l'andamento del servizio. A me è accaduto che quando ho dovuto, talvolta, presentare, per debito d'ufficio, qualche domanda, appoggiata dalle autorità scolastiche, mi è stato risposto: la Commissione deve riunirsi. Ebbene la Commissione non si è potuta riunire, non per colpa della Commissione medesima (giacchè essa non ha in sè l'iniziativa di riunirsi), ma per altre ragioni. Così, ripeto, le domande restano giacenti, ed il pubblico servizio ne soffre.

E come si è proceduto quando si trattava di domande per provvedimenti urgenti? Si è dovuto ricorrere direttamente al ministro (il cui bilancio abbiamo esaminato, specialmente per ciò che riguarda i sussidi); e, se il ministro ha creduto di agire direttamente, i sussidi sono arrivati presto; quando non ha creduto di agire, i sussidi o non sono arrivati, o sono arrivati come il soccorso di Pisa. Come ho detto altra volta, sono dannose queste Commissioni consultive, dietro le quali si trincerava la responsabilità del ministro. Concludo dunque: ritengo che la Commissione non faccia che la giustizia; ritengo che tutto ciò che sta scritto in questa tabella, sia il portato di studi coscienziosi; ma, dal lato amministrativo, prego la Camera di consentire nella proposta fatta dall'onorevole Sciacca della Scala, perchè questa

Commissione sia assolutamente eliminata dal presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. Non mi aspettava una sì lunga ed animata discussione sull'articolo 4 il quale pare alla Commissione non meriti le molte osservazioni che vi sono state fatte.

Essa mantiene l'articolo 4 così com'è proposto, e ne dirò brevemente le ragioni.

Anzitutto quest'articolo non è nuovo, è la riproduzione dell'articolo 3 della legge del 1878.

Le osservazioni che si sono fatte contro questo articolo sono di vario ordine, ma in fondo non sono provocate che dall'impressione prodotta dallo esame della tabella allegata al disegno di legge ministeriale ed a quello della Commissione, e dal giudizio fatto principalmente sul modo come la Commissione istituita coll'articolo 3 della legge del 1878 ha funzionato finora.

L'onorevole Martini obiettò ieri che è menomata la responsabilità del ministro pel fatto dell'esistenza di questa Commissione, e l'onorevole Lugli disse che la riduceva al nulla.

Dall'altro lato, l'onorevole Mussi ha accennato come una delle cause che ritardano il procedimento per la concessione dei prestiti, le difficoltà frapposte quasi sempre dalla burocrazia. Ebbene, cancellando l'articolo 4 proposto dalla Commissione, noi raggiungeremo appunto il risultato che l'onorevole Mussi vuole evitare, perchè il giorno in cui non vi sarà più vicina al ministro una Commissione la quale si occupi dell'esame delle varie domande, e ne giudichi comparativamente, non sarà già il ministro della pubblica istruzione che si occuperà di quest'esame.

Il cumulo delle faccende che assorbono l'azione direttiva del ministro della pubblica istruzione è tale che gl'impedirà l'esame coscenzioso delle singole domande di prestiti; e le concessioni saranno di fatto nelle mani della burocrazia. L'inconveniente che l'onorevole Mussi attribuisce alla Commissione e alla burocrazia insieme sarà più grave e pericoloso, e si avrà sulla condizione attuale un peggioramento notevole.

Si è detto dagli onorevoli Martini e Lugli che la responsabilità, conservando la Commissione, sarà sempre di questa. Ciò non è esatto: la responsabilità è sempre del ministro. È il ministro che dispone.

Se per avere aiuto nell'esame di tutte queste pratiche esso si serve dell'opera di una Commissione che ha i poteri limitati che sono segnati nel regolamento, la sua responsabilità di fronte al Par-

lamento e al paese, pel modo come funziona il servizio, non è menomata, tanto più che il ministro ha il dovere, laddove la Commissione manchi al compito suo, di richiamarla e di non accogliere le sue proposte.

Se non che appunto per il modo come la distribuzione è avvenuta finora, ed io posso dirlo con maggiore franchezza non parlando in causa propria, non facendo parte della Commissione suddetta, le censure all'operato di essa non mi sembrano interamente giustificate. La sproporzione esistente fra le diverse regioni d'Italia deriva da circostanze alle quali è estranea in gran parte l'opera della Commissione e del Governo. Non è giusto quindi riversare sulla Commissione e indirettamente anche sul Governo la responsabilità di questa sproporzione.

Basta il fatto già accennato dall'onorevole Di Pisa, che nelle provincie alle quali egli ed io apparteniamo le amministrazioni comunali sono state poco zelanti nel rivolgersi al Governo e chiedere per le loro scuole il beneficio dei prestiti: e ciò è avvenuto, per le medesime cause, in altre regioni del mezzogiorno e della media Italia. La sproporzione quindi ha una causa naturale e legittima.

Il fatto però non mancò di preoccupare il Governo e di convincerlo della opportunità di qualche provvedimento.

Infatti nella relazione ministeriale, dopo aver notato l'accennata sproporzione e la opportunità di correggerla, si leggono appunto le seguenti parole: *« a rendere più facile e sicuro il conseguimento di siffatto equilibrio di giustizia distributiva, fra le diverse parti del regno, sarà provveduto con austere e particolari cautele. »*

La Commissione rilevò questa frase e aggiunse nella sua relazione una viva raccomandazione, che oggi ripete, affinchè il regolamento, che dovrà essere formulato per l'esecuzione della presente legge, contenga appunto queste cautele austere e particolari, onde, se gl'inconvenienti verificatisi non sono da attribuirsi, come si è notato, al fatto della Commissione, ma a circostanze estranee alla volontà dei suoi componenti, possa il regolamento offrire esso stesso la più larga e completa garanzia che la giustizia distributiva sia rispettata.

Per queste ragioni noi crediamo non sia il caso di sopprimere l'articolo 4.

Dichiaro pertanto che la Commissione lo mantiene.

Lugli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lugli. Dopo la discussione così vivace e così lunga che è stata fatta intorno alle disposizioni di quest'articolo, e di cui io sono stato la causa principale, sento il dovere ed anche il bisogno di aggiungere due parole.

Anzitutto osservo all'onorevole mio amico Martini che allorché accennavo come la proposta di soppressione di questa Commissione partisse da lui e come oggi in questa sua proposta non insistesse, non intendevo certo di far a lui alcun rimprovero, perchè nella vita parlamentare si discutono le leggi, perchè vogliamo illuminarci a vicenda; e non è detto che quello che si trova buono oggi debba trovarsi tale anche dimani.

Ora la questione è semplicissima: io domandava la soppressione della Commissione partendo non solo dal principio, quello cioè della giustizia distributiva non sempre rispettata, a quanto sembra, ma mosso più specialmente da un principio più alto, quello cioè che i ministri fossero sempre e per davvero in tutte le questioni responsabili degli atti loro.

Ora, se stabilite per legge che il ministro nel fissare il tasso dell'interesse sui mutui o nell'ammettere o meno codesti mutui, debba sentire il parere di una Commissione, io lascio giudicare a tutti voi se la responsabilità del ministro medesimo non sia di gran lunga scemata. E ve lo ha detto anche l'onorevole relatore quando, per difendere il suo tema vi diceva: ma come volete che il ministro possa giudicare da solo se un sussidio debba esser dato, o no, od in quale misura!

Egli ha bisogno adunque di sentire il parere di qualcuno; se non sarà quello della Commissione di cui si parla, sarà quello dei capi di divisione, dei capi-sezione, dei direttori, ecc. Dunque il ministro non ha che una responsabilità molto relativa!

Di fronte a questo stato di cose che io giudico anormale, mi compiaccio che l'onorevole ministro della pubblica istruzione nelle sue brevi parole abbia convenuto con noi che qualche cosa ci sia da fare in merito a questa questione, ed abbia pure convenuto con noi della necessità di frenare i troppo solleciti e di eccitare gli inerti, perchè in verità fin qui i solleciti hanno sollecitato troppo e gli inerti son rimasti troppo nell'inerzia.

Io per conseguenza vorrei pregare tutti coloro che convennero meco nel sostenere la soppressione della Commissione, nel volere pur consentire con me nel non insistere e specialmente pregherei l'onorevole mio amico Sciacca della Scala (che forse non cederà alla mia preghiera perchè non sono degno di tanto) di non insistere perchè il ministro si è già persuaso che la parte princi-

pale, anzi la esclusiva nella determinazione di codesti aiuti è sua, che spetta a lui, che è infine sopra di lui che grava tutto il peso della responsabilità che è divenuta tanto maggiore dopo la discussione che in siffatta materia ha avuto luogo oggi. Per conseguenza, siccome ho piena fiducia nell'onorevole ministro della pubblica istruzione, così ritiro il mio emendamento lasciando ad altri più fortunati di sostenerlo, e non sarò certo io quegli che piangerà se la Camera consentirà nell'opinione di colui che fosse per far sua la mia proposta.

Presidente. Ora spetta di parlare all'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Se qui si trattasse di fiducia nell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, sarei dispostissimo a non insistere nella mia proposta, ma io credo che, trattandosi di fare una legge, poco c'entri la fiducia nel ministro; anzi mi pare che il ministro potrà benissimo, se vuole, senza che sia scritto nella legge, nominare una Commissione. Il ministro allora sarà libero di adottare o no il parere di questa Commissione, e tutta sua sarà la responsabilità; perchè tutti sanno che, nei casi in cui una Commissione è nominata per legge, il ministro non fa che attenersi al parere che essa ha manifestato.

E vi porto l'esempio del Consiglio di Stato; questo non è tenuto che a dare il suo parere, ma non so che vi sia un ministro che sia andato contro il parere del Consiglio di Stato benchè non sia obbligato a seguirlo.

Dichiaro quindi che, avendo l'onorevole Lugli ritirato la sua proposta, la faccio mia.

Presidente. Il regolamento lo proibisce, onorevole Sciacca della Scala; sicchè Ella non ne ha il diritto; il regolamento dice: " quando l'emendamento è ritirato dall'autore, non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione. "

Sciacca della Scala. Io mi rimetto interamente alla sua autorità, onorevole presidente; ma la prego di voler considerare che io non ho ripreso l'emendamento ritirato dall'onorevole Lugli; ho chiesto di parlare per chiedere la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 4.

Stiamo discutendo questo articolo e non credo che possa esser negato ad un deputato di proporvi modificazioni.

Presidente. Onorevole Sciacca, Ella ha dichiarato testè che se l'onorevole Lugli ritirava la sua proposta, Ella la faceva sua; dunque faceva cosa contraria al regolamento.

Sciacca della Scala. Allora prego l'onorevole

presidente di far votare questo articolo per divisione, così io potrò votar contro a quella parte che vorrei soppressa.

Presidente. Sta bene; debbo però far avvertita la Camera che a questo articolo è proposto un altro emendamento dall'onorevole Cavalletto il quale propone che la Commissione, di cui al medesimo articolo, debba essere scelta fra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti.

Onorevole Mussi, Ella aveva chiesto di parlare; ne ha facoltà.

Mussi. Ho chiesto di parlare unicamente per associarmi alla proposta fatta dall'onorevole Sciacca della Scala, che, cioè, l'articolo 4° sia votato per divisione.

Presidente. Sta bene. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Cavalletto?

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione non solo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, ma lo prega di non insistere in esso.

Lasciamo al ministro, sotto la sua responsabilità, di comporre la Commissione in quel modo che crederà più opportuno per la esecuzione migliore della legge.

Presidente. L'onorevole ministro accetta o respinge l'emendamento stesso?

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Prego anch'io l'onorevole Cavalletto di non insistere nel suo emendamento.

Assicuro lui e tutti gli altri che hanno parlato nello stesso senso, che, se la Camera approverà l'articolo 4° come è stato proposto, io terrò nel massimo conto tutte le osservazioni che in questa tornata furono fatte.

Presidente. Onorevole Cavalletto, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cavalletto. Al mio emendamento (*Ooh!...*) Lasciatemi dire almeno le ragioni per cui l'ho proposto.

Ebbene; a proporre il mio emendamento fui indotto da una considerazione.

Io vorrei ben divise le funzioni legislative da quelle esecutive.

Io non amo punto che i senatori ed i deputati, i quali appartengono al potere legislativo, sieno poi fatti esecutori delle leggi. (*Bravo! — Interruzioni*).

Io vorrei che il paese una buona volta si ricordasse che i deputati ed i senatori si debbono occupare soltanto dei lavori legislativi, e non debbono intervenire nell'applicazione delle leggi, che spetta al potere esecutivo.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto, di queste mie raccomandazioni; e poichè vedo che Commissione, ministro e buona parte della Camera non vogliono accogliere il mio emendamento, perchè non sia respinto lo ritiro; ma mantengo l'idea che debba essere ben distinta l'azione del deputato come legislatore, e che debba essere dispensato da ogni responsabilità e ingerenza nella esecuzione delle leggi. (*Benissimo!*).

Presidente. Onorevole Martini Ferdinando, Ella ha chiesto di parlare?...

Martini Ferdinando. Sulla posizione della questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Non capisco come l'articolo 4 possa votarsi per divisione.

Voci. Sì! sì!

Martini Ferdinando. Se si sopprime l'inciso "sentito il parere di una Commissione da nominarsi per decreto reale" non resta altro. Dunque mi pare che ci sia una sola cosa a fare; porre ai voti l'articolo 4, e coloro che non lo approvano voteranno contro. Votare per divisione non significa nulla.

Presidente. Veda, onorevole Martini, alcuni vorrebbero sopprimere le parole "sentito il parere" ecc..

Martini Ferdinando. Allora manca il significato.

Presidente. No. Siccome i prestiti debbono essere accordati dalla Cassa depositi e prestiti, è necessaria la proposta del ministro; onde è che l'articolo ha la sua ragione d'essere anche senza l'ultimo inciso, e può esser votato per divisione.

Leggo la 1ª parte dell'articolo 4:

"I prestiti ad interesse ridotto (salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863 n. 1270 e 27 maggio 1875, n. 2802) saranno accordati sulle proposte fatte dal ministro dell'istruzione pubblica."

La pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

Ora porrò a partito la seconda parte dell'articolo.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole presidente sa che io non voto.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha già dichiarato che non prende parte alle votazioni.

Leggo la seconda parte dell'articolo: "sentito

il parere di una Commissione da nominarsi per decreto reale. »

La pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova la Camera respinge la seconda parte dell'articolo 4. — Commenti vivissimi).

Rimangono perciò soppresse le parole dell'articolo 4: " sentito il parere di una Commissione da nominarsi per decreto reale. »

" Art. 5. Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei comuni che per il saggio elevato delle imposte, per le più gravi condizioni economiche e per le esigenze locali della istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

" Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che rende alla educazione popolare, e dell'utilità dei lavori. »

L'onorevole Cucchi Luigi ha presentato un emendamento all'articolo 5.

Egli proporrebbe che alle parole " saggio elevato delle imposte " si sostituissero le altre " gravità delle imposte. »

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Il mio emendamento non tende che a sostituire una parola ad un'altra, e mi pare che possa esser preso in benevola considerazione tanto dalla Commissione che dal Ministero.

In questo articolo trovo l'espressione " saggio elevato dell'imposta. » Il vocabolo *saggio*, se sta bene nell'articolo 2 quando si parla dell'interesse, non mi pare che sia conveniente usarlo quando si intenda accennare alla maggior gravità delle imposte. (*Conversazioni*).

Infatti il peso degli aggravii in un comune non consiste soltanto nel saggio più o meno elevato dei centesimi addizionali all'imposta erariale, come potrebbesi supporre dalla formola proposta, ma dipende altresì dalla molteplicità delle tasse che un comune potrebbe essersi addossate per far fronte alle spese obbligatorie. Quindi un comune potrebbe, per ragioni plausibili, non aver oltrepassato il limite massimo della sovrainposta sui terreni e fabbricati, ma avere pur troppo sperperato tutta quanta la lunga serie di tasse di cui il comune può valersi a fine di sopperire ai suoi bisogni. E dico questo non soltanto in massima, ma perchè ebbi occasione di vedere alcuni anni or sono rimandata una domanda ad un comune, il

quale figurava non abbastanza aggravato da centesimi addizionali sopra l'imposta principale.

Questo comune dimostrò che aveva la tassa fuocatico, quella sul bestiame, quella sul valore locativo, e cinque o sei altre tasse, insomma aveva dovuto aggravare i contribuenti con ogni specie d'imposta per sopperire ai suoi bisogni. Per conseguenza, onde non avvengano più simili casi, propongo che si dica " gravità delle imposte. » In questo modo si esprime un concetto più generico ed anche più giusto. Prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di voler far buon viso a questo cambiamento di vocabolo che non è senza significato e senza risultati.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io accetto l'emendamento proposto per le ragioni addotte, e perchè mi pare che determini meglio il significato e l'obbietto dell'articolo al quale si riferisce.

Presidente. La Commissione pure aderisce?

Finocchiaro Aprile, relatore. Aderisce.

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:

" Art. 5. Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei comuni che per la gravità delle imposte, per le più gravi condizioni economiche e per le esigenze locali della istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

" Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che rende alla educazione popolare, e dell'utilità dei lavori. »

Verremo ai voti.

Franceschini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Franceschini. Il disegno di legge che stiamo discutendo è per me di grande importanza non solo perchè con esso si agevola la costruzione degli edifici necessari per l'istruzione obbligatoria, ma anche e specialmente per l'aggiunta con la quale se ne estendono i benefici effetti anche a pro degli istituti educativi dell'infanzia. In appoggio della proposta che sto per fare riporterò le belle parole scritte dall'egregio relatore. Nella sua dotta relazione egli dice:

" L'asilo infantile è ormai parte così importante dell'educazione pubblica da non poter essere sottratto, senza contraddizione, al beneficio concesso alle scuole primarie. L'asilo è il ve-

stibolo della scuola, ne è la migliore e più adatta preparazione. »

Ed aggiunga poi:

“ È lodevole quindi il proposito del Governo di estendere la presente legge agli edifici destinati per gli asili. Per essi le considerazioni di capacità, di igiene, di decadenza che valgono per le scuole primarie si impongono anche più fortemente. »

E bene a ragione, dappoichè l'asilo infantile ha un'altissima importanza pratica perchè in esso comincia l'opera educativa, e dai sani principii che in esso s'insegnano dipende in gran parte l'avvenire della nostra gioventù.

Ora mi consenta la Commissione che io rivolga a lei una modestissima domanda. Parto dal principio che non solo un' articolo, non solo un periodo, ma anche ogni singola parola nella redazione delle leggi debba avere il suo significato, e la sua ragione di essere.

All'articolo primo di questo disegno di legge vedo che è dato il diritto a tutti i comuni di fare dei mutui, senza accennare a nessuna condizione, a nessuna limitazione.

Lo stesso criterio si è osservato all'articolo settimo, dove si parla delle scuole secondarie, dei convitti e delle scuole normali. Ora, quando io leggo l'articolo quinto, trovo scritto:

“ Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che rende alla educazione popolare, e dell'utilità dei lavori. »

In una parola, all'articolo quinto, mentre si vogliono estendere agli asili d'infanzia i benefici effetti di questa legge, essi vengono, in qualche modo, circoscritti e limitati dalle condizioni nell'articolo stesso stabilite.

Domando anzitutto quale sarà il criterio per determinare le condizioni di un asilo infantile e per valutare l'importanza dei servizi che esso rende all'educazione popolare; poichè vi sono degli asili d'infanzia, istituiti in piccoli comuni, che relativamente ad altri asili d'infanzia, non possono sicuramente avere una grande importanza, riguardo alla totalità dei servizi che essi rendono all'educazione popolare.

Ma io credo ciononostante, che un maggior riguardo si debba avere agli asili d'infanzia, che sono istituiti nei piccoli comuni di montagna, e che, per mancanza di mezzi economici, non sono in grado di poter rendere, all'educazione popo-

lare, quei servigi che il disegno di legge si propone.

Forse la Commissione mi risponderà che il criterio, che si deve avere nell'applicazione dell'articolo 5, sarà quello di fare un raffronto fra le domande dei diversi asili d'infanzia.

Vuol dire che, se un asilo d'infanzia presenterà risultati più importanti di un'altro, sarà sicuramente preferito; (vedo che l'onorevole relatore mi fa cenni affermativi).

Ma, secondo il concetto mio si dovrebbe aver riguardo all'importanza relativa dei servizi, che rende l'uno o l'altro degli asili d'infanzia, in confronto anche alla scarsità dei mezzi economici di cui esso può disporre per supplire alle spese necessarie.

Io quindi non fo nessuna proposta; domando solo alla Commissione che abbia la gentilezza di dichiarare che, nell'articolo 5º, si intenderanno compresi tanto gli asili d'infanzia dei piccoli comuni quanto quelli dei grandi, e che, a pari condizioni, si avrà riguardo all'importanza relativa dei servizi che essi rendono all'educazione popolare, alla utilità dei lavori che nella loro modesta posizione essi possono rendere, ed in proporzione alla maggiore o minore deficienza di mezzi, che hanno per raggiungere lo scopo che si propongono non dimenticando le considerazioni d'igiene, di decenza, di necessità maggiore di una saggia educazione che nei piccoli comuni rurali più fortemente s'impongono e reclamano i benefici effetti di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'onorevole Franceschini ha espresso il dubbio che le disposizioni dell'articolo 1º del disegno di legge, che estendono agli asili infantili i benefici della legge, fossero limitati dall'articolo 5º, secondo capoverso.

Si rassicuri l'onorevole Franceschini: l'articolo 5º non fa che determinare i criteri di preferenza che debbono esser seguiti nella scelta fra le domande tanto dei comuni che degli asili. Non vi è quindi alcuna esclusione.

Il ministro dell'istruzione pubblica, al quale è ormai definitivamente affidato questo ufficio, sotto la sua responsabilità, salvo a farsi consigliare da una Commissione, ciò che non è escluso malgrado il voto della Camera sull'articolo precedente, terrà conto di tutto ciò che si riferisce alle condizioni degli asili; e quindi, tra asilo e asilo, preferirà quello che si presenterà in grado di rendere servigi maggiori alla educazione popolare.

La Commissione ha con la formula proposta

segnata la via da seguire; l'onorevole ministro, nel regolamento indicherà i particolari opportuni per l'applicazione. Non vi è quindi alcuna limitazione nè esclusione.

Dopo ciò spero che l'onorevole Franceschini, non insisterà nelle osservazioni fatte.

Debbo, però pregare l'onorevole presidente di permettermi che aggiunga un'altra parola.

La Commissione dichiarò di accettare l'emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi; il quale propone sostituire le parole: *la gravezza delle imposte*, alle altre: *il saggio elevato delle imposte*. Come noterà l'onorevole presidente, appressoviene: *per le più gravi condizioni economiche*. Bisognerà, per evitare la ripetizione, togliere la parola *gravi*, e sostituirle quella *difficili*.

Presidente. Pareva anche a me, onorevole relatore.

Onorevole ministro...

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazio l'onorevole Franceschini, per le osservazioni che ha fatto in ordine a questo articolo, e lo assicuro che, nella redazione del regolamento, che seguirà alla presente legge, saranno tenute nel conto che meritano. Io mi auguro che, intesa questa dichiarazione, conforme a quella fatta dalla Commissione, egli vorrà avere la cortesia di non insistere altrimenti nella sua proposta.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal ministro, mi dichiaro appagato. Ne prendo atto, ed attendo i fatti.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 5, coll'emendamento proposto dall'onorevole Cucchi Luigi, accettato dalla Commissione, e con quello proposto dall'onorevole relatore, esso è ora così concepito:

“ Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei comuni che per la gravezza delle imposte, per le più difficili condizioni economiche e per le esigenze locali delle amministrazioni saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

“ Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servigi che rende alla educazione popolare e dell'utilità dei lavori. ”

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 6. Gli edifici costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla pre-

sente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso. Qualora ne sia invertita la destinazione, lo Stato potrà ripetere dal comune, nei modi di legge, la restituzione delle somme pagate o da pagare alla Cassa dei depositi e prestiti per differenza tra l'interesse ridotto e quello normale. ”

L'onorevole Lugli ha chiesto la soppressione di quest'articolo.

Ha facoltà di parlare.

Lugli. Mi sbrigo in due parole. Dissi già ieri le ragioni per le quali non comprendeva la disposizione contenuta in questo articolo sesto, perchè la legge che stiamo discutendo è una legge la quale tende solamente ad agevolare ai comuni la costruzione degli edifici scolastici. Questo è l'obbiettivo solo, esclusivo ed unico che essa ha.

Partendo da questo concetto, io credo che il Governo, prima di assentire al prestito, e molto più, prima di far versare, al comune che le richiede, le somme accordate, debba aver preso le sue cautele affinchè le stesse somme non siano erogate altrimenti che per l'uso al quale erano state destinate.

Io ho sentito dire, ma non so quanta verità vi sia in questo, e l'onorevole ministro forse ci potrà dare qualche spiegazione, ho sentito a dire che, in passato, un comune ha chiesto una somma di concorso a mutuo per facilitare la costruzione de' suoi edifici scolastici, e che più tardi si è saputo che questo comune ha disposto di quella somma per la costruzione di un teatro. Ripeto, io non so se questo sia o non sia vero, ma la disposizione che stiamo esaminando conferma quasi la verità di questi o di fatti consimili.

Ora, qualora la diceria fosse vera (il che sarebbe una cosa veramente anormale, e che non saprei proprio come qualificare), vorrei domandare all'onorevole ministro che cosa fanno i prefetti, i provveditori, gli ispettori scolastici, se non si accorgono che là dove fu dato un sussidio per un edificio scolastico si erige invece un teatro?

E si che il carattere di un edificio scolastico si presenta in modo che non si può confonderlo con quello di un teatro.

Ora questa parte della legge che a parere della Commissione dovrebbe essere una specie di freno affinchè la somma imprestata non venga stornata, mi pare proprio che non raggiunga menomamente lo scopo.

Infatti quale è la penalità che infliggete ad un comune che si permette di destinare le somme a lui mutuate ad un tasso di favore in modo diverso dall'uso per cui furono richieste?

Essa consisterebbe in ciò che lo Stato può pretendere la restituzione della somma formata dalla differenza che corre fra l'interesse ridotto sul danaro prestato e l'interesse normale.

Dunque onorevole relatore, voi venite in qualche modo a sancire l'inversione del prestito, perchè se un comune si rende colpevole di questa infrazione la pena qui comminata equivale ad una sanzione *a priori* che voi date alla infrazione medesima, la sola penalità (se pure si può chiamare tale) è che si aumenti fino al 5 per cento l'interesse della somma che si era prestata al 2 per cento.

Io credo che questa disposizione non raggiunga nessuno degli scopi che si propone, cosicchè io penso che noi dobbiamo lasciare al ministro il modo di provvedere a che queste somme siano impiegate precisamente al fine per cui sono date.

Il ministro ha molti mezzi per ottenere le garanzie sufficienti, e non ci è bisogno di una disposizione che si direbbe fatta apposta per sancire l'abuso. (*Interruzioni dalla Commissione*).

A me l'articolo 4 ha fatto quest'impressione. Io non intendo di offendere la Commissione e molto meno di offendere il relatore.

Il concetto che lo informa è lodevole per il fine che si propone, ma non mi pare proprio che raggiunga lo scopo.

Per conseguenza, ripeto, domando che piuttosto che votare la disposizione così come è formulata è migliore consiglio che si sopprima l'articolo 6.

Presidente. Oltre l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lugli ve ne è un altro dell'onorevole Papa così concepito: alla parola *Qualora*, aggiungere " senza il consenso del Governo. "

L'onorevole Papa ha facoltà di parlare.

Papa. Io ho ascoltato attentamente il discorso dell'onorevole Lugli, il quale ha parlato contro quest'articolo, ma le ragioni da lui addotte non mi hanno per nulla persuaso.

L'onorevole Lugli ha perfettamente ragione nel dire che le cose non dovrebbero avvenire come avvengono, cioè che gli edifici fabbricati ad uso scolastico non dovrebbero essere adibiti ad altri usi e che la legge dovrebbe essere perfettamente osservata.

Ma l'onorevole Lugli sa pure che molte cose dovrebbero essere e non sono; e per quanto sia precisa la disposizione della legge, la pratica ci dimostra che molti Comuni la violarono. Molti Comuni che ottennero dal Governo dei mutui a mite interesse, sotto il pretesto di edificare locali scolastici ne impiegarono i fondi a costruire edifici nei quali alcuni hanno collocato gli uffici comunali, altri l'abitazione del segretario, alcuni

quella del medico condotto, altri quella della levatrice e perfino ce ne furono di quelli che vi misero dei caffè e delle trattorie.

Quindi io ritengo opportunissima la pena comminata dall'articolo del disegno di legge. L'onorevole Lugli dice che questa pena è mite, ma appunto perchè è mite è da sperare che verrà applicata. Se la pena fosse troppo grave il Ministero non sarebbe certo in grado d'applicarla.

Però io non vorrei che l'articolo fosse approvato tale e quale è nel progetto, perchè può avvenire talvolta che un locale scolastico fabbricato con i danari avuti a mite interesse dallo Stato, possa essere, senza che sia violato lo spirito della legge, destinato ad altro uso; può accadere che un comune acquisti in qualche maniera un locale migliore; può avvenire che il locale stesso non possa più servire pel numero degli alunni che sono stati iscritti; può un donatore cedere al comune un altro palazzo; ci sono infine molte cause, che possono ragionevolmente indurre i municipii a destinare dei fabbricati ad usi diversi; ed in questi casi sarebbe ingiusto il dichiararli in colpa e multarli.

Io perciò ritengo che il mio emendamento corrisponderebbe a queste idee e si raggiungerebbe con esso lo scopo, che, ogniquale volta si debba invertire l'uso di un fabbricato scolastico, abbia ad ottenersi prima il consenso del Governo e che qualora l'uso fosse invertito senza avere ottenuta l'approvazione del Governo, si debba applicare la multa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'articolo sesto è interamente nuovo. Nella legge del 1878, come nel disegno di legge originario del Ministero, non si contiene una disposizione simile a questa. La Commissione però ha creduto doverla introdurre riconoscendo la necessità di un provvedimento atto ad assicurare la esecuzione della legge, appunto perchè si è verificato il caso citato da parecchi colleghi anche quando si discuteva la legge negli Uffici, che gli edifici costruiti colle facilitazioni eccezionali da questa legge accordate ai comuni, sono stati talvolta destinati ad usi diversi da quelli per cui la somma era stata assegnata.

Ora è parso alla Commissione che non bastasse affermare nella legge che le facilitazioni erano unicamente accordate alla costruzione di edifici scolastici, ma che dovesse eziandio prevedersi la ipotesi di una inversione arbitraria ad altri usi. Se il Parlamento accorda l'agevolezza di ridurre l'interesse normale della Cassa di depositi e pre-

stiti sino al 2 % e lo Stato iscrive, nel suo bilancio la somma corrispondente alla differenza tra il saggio normale ed il saggio ridotto, cioè è fatto per il solo scopo di aiutare i comuni a costruire fabbricati ad uso scolastico onde la legge del 1877 possa avere la sua attuazione.

L'affermazione pura e semplice del dovere dei comuni di non destinare ad altri usi questi edifici non basta. È necessaria una sanzione la quale possa prevenire ed impedire gli inconvenienti che si sono deplorati.

Ora la Commissione si è occupata a lungo di questo argomento e ha trovato gravi difficoltà nella determinazione di questa sanzione; però dopo discusso varie soluzioni che giudicò insufficienti, aver venne nella conclusione alla quale si riferisce l'articolo 6, quella cioè di ripetere dal comune la restituzione della somma pagata dallo Stato per differenza fra il saggio normale ed il saggio ridotto.

È naturale che, essendo scopo della Commissione quello di assicurare l'esecuzione della legge, si colpissero i comuni contravventori sottraendo ai medesimi il beneficio ottenuto: ciò sarà per essi un freno e la misura repressiva avrà l'effetto salutare di prevenire e impedire le contravvenzioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. A me ha fatto grandissimo senso la dichiarazione dell'onorevole relatore della Commissione che si sia potuto verificare qualcuno dei casi a cui alludeva l'onorevole Lugli; e che io per verità, credeva talmente enormi, che dubitavo della loro autenticità malgrado la stima perfetta che ho dell'onorevole Lugli; or questa dichiarazione mi pare che metta il ministro della istruzione pubblica davanti ad un grave dovere.

Noi, o signori, manteniamo con gravissima spesa un corpo larghissimo di funzionari governativi; manteniamo dei provveditori, dei prefetti, degli ingegneri capi del genio civile; orbene a tutte queste tre categorie di funzionari spetta il dovere di vedere, osservare, e vigilare che i denari dello Stato non servano a scopo diverso di quello al quale sono legalmente destinati.

Io credo molto inefficace la disposizione che la Commissione, con lodevole proposito, ha voluto introdurre in questo articolo; ed opino che il ministro della istruzione pubblica abbia il dovere di comunicare i fatti accennati al ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici, affinché da parte loro vigilino seriamente a che essi non accadano.

E qualora poi si scoprisse che sono già accaduti, allora è il caso di non provvedere soltanto *ut amoveantur* i prefetti ed i provveditori che non li denunciarono, ma bisogna avere il coraggio, qualche volta, di far ricadere su chi spetta la responsabilità e la pena di trascuranze così deplorevoli. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io non sono in grado di assicurare oggi la Camera intorno alla verità e alla esattezza dei fatti di cui si è parlato.

Soltanto dirò all'onorevole Bonfadini che già era nelle mie intenzioni, non dico per non abusare delle parole, di fare una inchiesta ma di rinnovare molto energicamente l'invito che già si è rivolto alle autorità scolastiche perchè verificchino lo stato delle cose e ne riferiscano nel più breve tempo possibile.

Intanto il pericolo che abbiano ancora a lamentarsi cotali inconvenienti giustifica per l'appunto quella disposizione che la Commissione ha proposto e che io ho accettato.

Io farò ancora notare che con la presente legge si dà facoltà ai Comuni di domandare i prestiti non solamente quando costruiscono dei locali *ex novo*, ma eziandio quando li ristaurino in tutto od in parte.

In queste restaurazioni ed ampliamenti si sono verificati talvolta taluni degli inconvenienti ai quali ho accennato.

E non basta assicurarsi che l'edificio sia subito destinato allo scopo cui esso deve servire, ma conviene anche assicurarsi che sia continuamente mantenuto in servizio dello scopo medesimo.

Alla prima parte, cioè a far sì che non si concedano prestiti se non per la costruzione di edifici destinati alle scuole, si può provvedere preventivamente, e non c'è bisogno di sanzione.

Ma la sanzione è necessaria per potere intervenire, in quei casi nei quali venga ad essere cambiata la prima destinazione dell'edificio. Io non so fino a qual punto, la sanzione stabilita in questo articolo, potrà essere efficace all'uopo; ma certo fra tutte le sanzioni che si sono presentate alla nostra mente, è apparsa quella più pratica.

Facciamo dunque l'esperimento. Se non sarà sufficiente, sarà cura del Governo di domandare alla Camera, quelle maggiori sanzioni che potranno occorrere.

Dico sanzioni, perchè quanto a prevenenze, a disposizioni amministrative, basterà l'opera del regolamento, basteranno gli ordini che il ministro

avrà cura di dare, alle autorità che da esso dipendono.

Con queste spiegazioni spero aver soddisfatto l'onorevole Bonfadini; e spero che la Camera vorrà approvare questo articolo, anche senza l'aggiunta del mio amico deputato Papa, perchè non mi pare che si possa ammettere, se ho ben capita l'aggiunta sua, che il Governo possa consentire, come cosa normale, ad una variante di questa destinazione. Se poi non ho afferrato bene il suo concetto, torneremo sopra al suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. Si è osservato che la sanzione proposta coll'articolo 6 non è interamente efficace. Dirò all'onorevole Bonfadini che ad alcuni componenti la Commissione apparve fin troppo efficace. Noi crediamo alla sua utilità pratica, non solo come un'arma di cui il Governo potrà servirsi quando l'inconveniente si sarà verificato, ma soprattutto come misura preventiva; inquantochè eserciterà sull'animo di coloro che sovrintendono alle amministrazioni comunali una legittima e salutare azione.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Papa, dirò una sola parola.

L'onorevole Papa propone che all'articolo si dica così: *qualora ne sia invertita la destinazione, senza il consenso del ministro dell'istruzione pubblica, ecc.*

Ora io vorrei far notare al collega Papa, che questo inciso, il quale afferma che col consenso del ministro della pubblica istruzione possa essere la destinazione invertita, è incluso nella formula proposta dalla Commissione, la quale ha sempre riconosciuto la possibilità di casi eccezionali che possono dar luogo alla inversione col consentimento del Governo. Ed è perciò che nell'articolo non è detto: "Qualora ne sia invertita la destinazione lo Stato *ripeterà*, ecc." ma invece è detto: "lo Stato *potrà ripetere*."

Il ministro della istruzione, il quale è in condizioni da giudicare i casi speciali ed eccezionali, terrà conto di essi e si avvarrà delle facoltà, che gli vengono concesse dalla legge, quando ciò non nocca, al servizio scolastico, o per altre ragioni sia inevitabile.

Può darsi, fra gli altri, anche il caso in cui il mutamento di destinazione dell'edificio sia diretto anche a migliorare un altro servizio scolastico.

Lasciamo che di queste circostanze eccezionali giudichi il ministro dell'istruzione nella pienezza della sua responsabilità.

Appunto per queste considerazioni abbiamo

affermato da un lato l'obbligo di non invertire la destinazione, e dall'altro la facoltà al Governo di ripetere la restituzione delle somme pagate.

Il concetto racchiuso nell'emendamento dell'onorevole Papa, essendo come ho accennato, compreso nell'articolo della Commissione, prego l'onorevole Papa di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Lugli, mantiene o ritira il suo emendamento soppressivo?

Lugli. Onorevole presidente mi permetta solo di dire due parole.

Io sono indotto a parlare dalle ultime considerazioni, che ha svolte l'onorevole relatore, rispondendo all'onorevole Papa.

Prego l'onorevole relatore di prestarmi una benevola attenzione per due minuti soltanto.

L'articolo così come è proposto, onorevole Finocchiaro, non fa che legalizzare le infrazioni alla legge.

Perchè voi date sussidi ai comuni?

Perchè possano più sollecitamente dare incremento ai loro edifici scolastici. Date mutui ad interessi ridotti, facilitate, in una parola, a questi comuni l'esecuzione di questi edifici, perchè (lo ha detto l'onorevole relatore, e lo dice la legge) si tratta di edifici scolastici. Quale è la pena, onorevole deputato Finocchiaro, che voi infliggete a quei comuni i quali si permettono d'infrangere la legge? Non s'infligge loro altra pena che quella di far pagare ad essi un interesse maggiore sulla somma che hanno distratta dagli scopi della legge medesima.

Questo, onorevole Finocchiaro, non mi pare sia il concetto della legge che è stata in vigore sin qui. Nè credo che la Camera debba sancire una infrazione della legge, discutendo la legge stessa. Onorevole relatore, la legge s'infrange, dal momento che lei ammette che alcuni comuni possano chiedere una somma per un determinato scopo che è quello dalla legge voluto e impiegarla poi per scopi affatto diversi quando l'unica penalità a cui si sottopongono i comuni trasgressori è quella di far loro pagare un due o tre per cento d'interesse di più sulle somme distratte.

E si noti che non è neppure tassativo l'obbligo dei comuni di pagare un interesse maggiore sulle somme altrimenti impiegate; perocchè a tenore dell'articolo 6 lo Stato *può* ripetere bensì un tasso maggiore, ma non si dice che lo *debba* ripetere. Dunque anche questa minima sanzione si volle lasciare in facoltà del ministro.

Mi pare quindi, dopo queste considerazioni, che il meglio che si possa fare sia quello di lasciare al ministro la responsabilità dell'impiego di queste

somme, e che si lasci a lui la cura di reprimere le eventuali infrazioni. E ne ha il mezzo servendosi degli ispettori scolastici, dei provveditori e dei prefetti. Comunque sia, se non siamo capaci di far rispettare le leggi, non dobbiamo neppure sancire delle disposizioni nelle quali si consacra il principio che le leggi si fanno, ma che esse si possano del pari impunemente infrangere.

Mantengo quindi la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Io aderisco intieramente alle considerazioni svolte dall'onorevole Lugli, e mi pare che tanto la Commissione quanto il ministro dovrebbero pensare che qui c'è qualche cosa da fare di più di quel che s'è fatto. Io proporrei che questo articolo sia rimandato alla Commissione affinché, udito il ministro, venisse domani alla Camera con una nuova proposta di sanzione più severa.

Presidente. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento?

Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore. Quando si dice ch'è necessaria una sanzione si dice cosa nella quale siamo tutti d'accordo, tantochè la Commissione ve ne ha proposta una. Ma si dice che questa è inefficace. Ma quale altra sanzione credete voi che sia possibile?

Bonfadini. Lo scioglimento del Consiglio comunale per esempio.

Finocchiaro Aprile, relatore. Onorevole Bonfadini, Ella esce dai limiti di questa legge e va a conclusioni eccessive. Perchè non arriveremo allora fino alle sanzioni del Codice penale? Quando lo Stato ha accordato un beneficio per un uso determinato, e vede distratto l'edificio costruito mercè i suoi aiuti dall'uso pel quale il sussidio fu accordato, esercita un diritto riprendendo ciò che aveva concesso.

Ma al comune resta la somma ottenuta col prestito. Sì, ma gli resta coll'interesse al 5 per cento. È difficile forse che i comuni abbiano mutui al 5 per cento? Il comune si troverà di avere ottenuto un mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti nelle forme ordinarie e col saggio normale prescritto dai regolamenti della Cassa. Esso rimane di fronte alla Cassa nelle condizioni in cui sarebbe stato qualora avesse direttamente chiesto un mutuo per qualunque altro scopo.

Lo creda l'onorevole Bonfadini, la Commissione si occupò a lungo di quest'argomento, ed esitò nel presentare una proposta. Ma dopo lungo studio essa ritenne che l'unica sanzione era

quella che colpiva il comune in ciò che questa legge gli dà come beneficio.

Di sanzioni gravi se ne possono forse trovare, ma si cadrebbe nella esagerazione e nella ingiustizia. Arrivare allo scioglimento del Consiglio comunale o a qualche cosa di simile pare alla Commissione ecceda i confini di una sanzione che deve rispondere ad una determinata contravvenzione, per la quale non è il caso di risalire fino ai principii più elevati della responsabilità amministrativa. Per queste ragioni quindi noi preghiamo la Camera di accogliere la nostra proposta. Certo, conservando la legge così com'è, cioè senza alcuna sanzione, sarà lo stesso che render possibile il ripetersi degl'inconvenienti che sono stati accennati.

Si dice che il Governo ha i mezzi di invigilare, mercè le ispezioni, i provveditori e i prefetti; e potrà, mercè questi suoi funzionari, richiamare i sindaci all'osservanza della legge. Il mutamento di destinazione dell'edificio non sarà corretto con questi mezzi. Si giungerà più facilmente allo scopo privando il comune del beneficio che gli è stato accordato. La Commissione insiste quindi, di pieno accordo coll'onorevole ministro, nella sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. La presente questione, che può sembrare piccola, si riannoda ad una grande, quella della responsabilità efficace degli amministratori.

Io credo che una soluzione si possa intanto trovare. Chi è responsabile? La sanzione chi deve colpire? Deve colpire gli amministratori, non il comune.

Quindi a me pare che si possa trovare il mezzo di stabilire qualche cosa di più efficace della proposta della Commissione.

L'onorevole ministro accetti il rinvio di questo articolo.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Se c'è una proposta!

Torraca. Anzichè del comune si parli degli amministratori. Si stabilisca una sanzione efficace per gli amministratori, i quali realmente sono responsabili.

In questo senso io fo una proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Che si richiegga una sanzione per impedire gli abusi per l'avvenire e per reprimere gli abusi che si sono commessi, mi pare il desiderio generale.

E pensi la Camera che tale sanzione è un

passo che si fa verso la meta che concordemente ci siamo prefissi. Ma il voler ricercare in questo momento una sanzione più efficace di questa, senza determinarla in una proposta concreta e d'immediata attuazione, io temo fortemente che abbia per effetto la non approvazione neppure della sanzione che qui è proposta.

Come ho suggerito poc'anzi, se ne faccia prima l'esperimento. Lasci la Camera che la legge sia così applicata, che il Governo vegga se con la sanzione scritta in questo articolo di legge, se con la costante e vigorosa applicazione di essa, si possano richiamare i comuni al dovere.

Ove poi essa risulti inefficace, ove i fatti, che si verranno accertando dimostrino che qualche cosa di più occorre di fare, in tal caso io presenterò alla Camera quelle più severe disposizioni di legge, che potranno essere necessarie; poichè (vi prego di notarlo, onorevoli colleghi), sarà sempre difficile stabilire una penalità, una minaccia di responsabilità che abbia effetto retroattivo; sarebbe difficile anche stabilirla (in occasione di questa legge) così efficace, come si vorrebbe, ove la ragione e l'indole sua si attenessero ad altri principii, che non siano quelli proprii della legge in esame.

Si riservi la Camera, quando si discuteranno altre leggi di ordine amministrativo, di determinare con norme efficaci il grado di responsabilità degli amministratori che manchino, in qualche parte, all'adempimento degli uffici loro; ma riguardo a questa sola legge, per l'esecuzione di essa, limitiamoci, per ora, alla sanzione proposta dalla Commissione.

Del rimanente, il rinvio alla Commissione io lo trovava ragionevole pensando che chi l'aveva proposto avrebbe redatto un espresso emendamento, che, per certo, la Commissione ed io avremmo volentieri esaminato...

Una voce. La facciamo.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. ... ma un rinvio, senza una determinata proposta di emendamento, non avrebbe altro effetto che questo: di rimandare ad un altro giorno l'approvazione di questa legge, senza che si potesse dalla Commissione o da me suggerire una sanzione più efficace. Imperocchè di questo argomento ci siamo insieme ed a lungo occupati con l'idea di sciogliere la questione, di trovare codesta sanzione che valesse a prevenire e reprimere questi abusi. Ma studiando il problema con intenti pratici e, lo ripeto, con riguardo esclusivo agli effetti di questa legge, non abbiamo trovato altra comminatoria che quella proposta.

Si volgano dunque a più benigno proposito quegli onorevoli colleghi che hanno parlato in senso contrario; e ritenendo che la discussione di oggi produrrà durevoli effetti sull'animo del ministro e sull'azione di quegli uffici amministrativi ai quali si riferisce la presente legge, vogliano concorrere cogli altri colleghi ad approvare codesto articolo tal quale è proposto.

Presidente. Dunque vi è una proposta di sospensione e una proposta di soppressione.

Onorevole Bonfadini, mantiene la sua proposta?

Bonfadini. Mi duole, ma devo mantenere la proposta di rinvio.

Io considero questa siccome una questione di libertà e di guarentigia pei diritti relativi dei Consigli comunali, delle Deputazioni provinciali e del Governo. In questo modo i comuni possono eludere la legge comunale a provinciale.

Volendo fare, per esempio, uno stabilimento di bagni od un teatro, come diceva l'onorevole Luigi, possono proporre la costruzione di un edificio scolastico.

La deputazione provinciale, che non avrebbe approvato un progetto diverso, approva quello lì. Si fa istanza al Governo, e si ottengono i fondi.

Una voce. Pagherà.

Bonfadini. Pagherà; dopo 7 o 8 anni, pagherà, ma, intanto l'edificio è costruito.

Io prego l'onorevole ministro di accettare il rinvio.

Presidente. Il rinvio alla Commissione?

Bonfadini. Sì, perchè riferisca domani. (*Rumori in vario senso.*)

Presidente. La proposta di rinvio ha questo senso: che la Camera rinvii l'articolo alla Commissione, perchè questa ne faccia oggetto di studio e ne riferisca.

Tale è il senso della proposta Bonfadini; è proposta sospensiva.

Finocchiaro Aprile, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Finocchiaro Aprile, relatore. Non abbiamo, come notò l'onorevole ministro, altra proposta concreta, che quella pura e semplice del rinvio.

Chiaves. Chiedo di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore. Come possiamo accettare questa proposta? La Commissione lungamente studiò questo argomento perchè lo giudicò veramente importante. Essa ritenne che, senza un provvedimento di questo genere, la legge, avrebbe avuto attuazione incompleta e imperfetta. Se pose questa formula, lo fece convinta che con essa gli inconvenienti saranno evitati. L'ono-

revole Bonfadini accennava testè ad un altro ordine di concetti che non hanno a che fare con questa legge: cioè, alla possibilità che i comuni si valgano di questa disposizione appunto per fare opere di altro genere, ed ha accennato a circostanze più rilevanti in ordine alla responsabilità degli amministratori comunali. Ebbene, in ordine a ciò, io non so comprendere la necessità che si provveda con questa legge speciale che, riferendosi ai prestiti pei fabbricati scolastici, deve contenere sanzioni speciali per questo solo oggetto. Quando discuteremo le modificazioni alla legge comunale e provinciale che sono innanzi alla Camera, potremo adottare le misure che sono opportune onde tutelare gl'interessi dei contribuenti contro gli arbitri e i capricci dei loro municipi, ma in questa sede non ci pare possa comprendersi quella grossa questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Se la Commissione respinge il rinvio io faccio la proposta, che sia soppressa la seconda parte dell'articolo 6.

L'onorevole relatore dice: la Commissione ha studiato molto questo argomento. A me pare che vi sia un aspetto sotto il quale non l'ha studiato.

Essa ha sempre creduto che si trattasse di una sanzione, e qui si tratta di tutt'altro, si tratta in sostanza di una facoltà data ai comuni, mediante la condizione enunciata nell'articolo, di potere anche destinare ad altri usi quegli edifizii che dovevano essere destinati ad uso scolastico. Signardi bene a questo; è proprio codesto il significato, seppure non è anzi un aiuto fatto ai comuni di valersi intanto della facoltà di ottenere l'imprestito, e quando l'abbiano ottenuto, farne quel che loro talenta, mediante solo un interesse che si pagherà a norma della seconda parte dell'articolo.

I comuni saranno quindi incoraggiati a domandare questo prestito per le scuole, e quando l'abbiano ottenuto, destinare l'edifizio ad un altro uso e pagheranno un modesto interesse, locchè sarà per essi non una penale ma un vantaggio.

Ora domando io; ma sono sanzioni queste? Noi andiamo così certamente contro a ciò che vogliamo, esponendo anche l'erario dello Stato ad un sacrificio notevolissimo.

E non crederei nemmeno pratica l'applicazione agli amministratori di una penale.

Quando questi amministratori hanno cessato di essere tali, durante la costruzione di questo edifizio, ed esso sia poi stato destinato ad un altro uso, quali amministratori volete voi colpire? gli amministratori che hanno domandato l'imprestito?

ma essi vi diranno, se avessimo continuato in ufficio, naturalmente non avremmo permesso che quest'uso si cambiasse.

Quindi non è possibile l'applicazione di quest'idea che l'onorevole Torraca ha messo innanzi.

Per tutte queste ragioni, pregherei la Commissione di volere accettare il rinvio, perchè in sostanza, domani, si potrà venire a discutere, quanto meno, sopra un articolo che non sia un controsenso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Si disse che non è stata fatta nessuna proposta ed io mi permetto di farne una.

Premetto che, per scarsità certamente della mia intelligenza, io non arrivo bene a comprendere come si debba dire "lo Stato potrà ripetere dal comune nei modi di legge, la restituzione delle somme pagate o da pagarsi."

Che si possano restituire dai comuni le somme già pagate dallo Stato lo comprendo: ma che si possano restituire le somme non ancora pagate ho maggiore difficoltà a comprenderlo: quindi mi pare che qualcosa di male spiegato ci sia, e che debba essere corretto.

Ma giacchè sono su questo campo, mi parrebbe che la dicitura di quest'articolo sarebbe migliore se dicesse, per esempio, così: lo Stato potrà ripetere dal comune nei modi di legge la restituzione delle somme pagate; e cesseranno poi gli effetti e benefizi portati dall'articolo 3°, vale a dire delle somme delle quali lo Stato deve pagare la differenza.

Ora si dovrebbe combinare la disposizione di legge in modo che, se ad un certo punto del trentennio un edifizio venisse destinato ad altro scopo, il mutuo che sarà stato assunto dal comune e per il quale fino a quel giorno lo Stato ha pagato la differenza d'interesse, sarà d'allora in poi assunto dal comune coll'intero onere degli interessi che la Cassa dei depositi e prestiti esige.

Sbaglierò, ma a me sembra che una dizione di questo genere sarebbe stata forse più corretta e rispondente allo scopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. Mi duole dover prendere ancora una volta a parlare su questo argomento, ma è la necessità che me lo impone.

Cosa avviene quando un comune chiede al Ministero della pubblica istruzione un mutuo ad interesse ridotto?

Si fa un contratto colla Cassa dei depositi e

prestiti: di fronte a questa il comune che ottiene il prestito al 3 per cento risponde del 3 per cento per tutto il tempo dell'ammortamento, lo Stato risponde della differenza; ecco perchè si propone la restituzione di ciò che è stato pagato e dovrà pagarsi dallo Stato fino all'estinzione del mutuo: ciò per spiegare la dizione adottata dalla Commissione.

Ma, si è aggiunto, voi potrete stabilire che quando si verifichi questa condizione, il comune risponda esso di fronte alla Cassa di tutto il prestito.

Non si può: il comune ha vincolato colla cassa dei prestiti la sua sovrimposta soltanto per quella rata d'interesse per la quale il contratto si è fatto.

Fino a contratto esaurito il comune dovrà rispondere del 2 o del 3 per cento e lo Stato del 2 o del 3 per cento secondo si è convenuto. Nè più nè meno.

Data questa condizione non vi è che una sanzione possibile: la restituzione delle somme che lo Stato ha anticipato perchè il comune possa godere del beneficio della legge. Altre sanzioni non sappiamo trovare.

Può, se così crede la Camera, modificarsi l'articolo in questa o in quella parte; potrà prescrivere come obbligo ciò che è stabilito come una facoltà concessa al Governo; un'altra forma di sanzione speciale non è possibile. Se vi fosse una proposta concreta non avremmo difficoltà di esaminarla: finora però non abbiamo che osservazioni e dubbii, non proposte: e ciò non è sufficiente perchè sia votata la sospensiva.

La Commissione non giudicò opportuno di adottare la formula imperativa per le ragioni che ho accennate, cioè per la possibilità di casi eccezionali, nei quali non sarebbe conforme a giustizia infliggere ai comuni la perdita del vantaggio che hanno ottenuto, potendo talvolta l'inversione derivare da cause legittime.

La formula imperativa, applicabile incondizionatamente, sarebbe un danno, non un bene. La facoltà che giudicate pericolosa sarebbe sostituita con una misura che in pratica può riescire dracconiana.

D'altro canto lasciando le cose come sono, il Governo, come ho già detto, sarà disarmato e dovrà, nel maggior numero dei casi, limitarsi a costatare le contravvenzioni e l'insufficienza della legge. Per noi la sanzione proposta risponde alla necessità delle cose e al meccanismo di questi prestiti. In essa quindi insistiamo, mancandoci

altre proposte concrete da esaminare e sulle quali riferire alla Camera.

Presidente. Veniamo ai voti.

Come la Camera ha inteso, vi sono due proposte: l'una è dell'onorevole Bonfadini, che l'articolo sia rinviato alla Commissione, la quale dovrebbe riesaminarlo e riferirne nella seduta di domani.

L'altra proposta è dell'onorevole Lugli, il quale vuole che l'articolo 6 sia soppresso.

Io porrò a partito prima la proposta del rinvio alla Commissione, la quale proposta, avendo un carattere sospensivo, ha la precedenza. Qualora la Camera non l'approvasse, io porrò a partito la proposta di soppressione dell'articolo fatta dall'onorevole Lugli, la quale, naturalmente, significherebbe rigetto completo dell'articolo medesimo.

Onorevole Lugli, Ella mantiene la sua proposta?

Lugli. Io non ho nessuna autorità davanti alla Camera e molto meno davanti alla Commissione per pregare e l'una e l'altra... (*Eh!... — Rumori*) ma non si può nemmeno fare una preghiera in questa Camera?... Allora farò dei rimproveri!... Io vorrei osservare alla Commissione che non ci perde niente ad accettare il rinvio a domani. Ci faremo così un concetto più chiaro dell'articolo... perchè... (*Rumori*).

Presidente. Insomma, onorevole Lugli, mantiene la sua proposta, qualora la mozione del rinvio non fosse approvata?

Lugli. La mantengo.

Presidente. Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Bonfadini per il rinvio alla Commissione dell'articolo sesto di questa legge.

(*Dopo prova e controprova la Camera delibera di rinviare l'articolo 6 alla Commissione*).

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una interpellanza dei deputati Galli Roberto e Giampietro ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.
2. Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai Comuni la costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria. (2)

Discussione dei disegni di legge:

3. Rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali. (130)

4. Convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887, N. 5124 (serie 3ª), riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti. (102)

5. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-1887 pel Ministero della marina. (41)

6. Modificazioni al Regolamento della Camera (da III *ter* a III *sexies*).

7. Riordinamento dei tributi locali. (13)

8. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1886-87. (32)

9. Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86. (118)

10. Modificazioni alle leggi postali. (87)

11. Concessione della naturalità italiana al signor cav. Edmondo Mayor. (80)

12. Concessione della naturalità italiana al signor Stefano Türr. (77)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
Stabilimenti del Fibreno.